

Elenco di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione: Polonia

1. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. 31990 L 0385: Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17), modificata da:

– 31993 L 0068: Direttiva 93/68/CEE del Consiglio, del 22.7.1993 (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 6).

I certificati rilasciati dall'Istituto delle medicine (Instytut Leków) per i dispositivi medici definiti "materiali medici" ai sensi della legge del 10 ottobre 1991: Ustawa o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej (Dz. U. 1991 Nr 105, poz. 452 ze zm.) e della legislazione derivata del 6 aprile 1993: Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzenia badań laboratoryjnych i klinicznych oraz warunków przeprowadzenia tych badań (M. P. 1993 Nr 20, poz. 196) prima dell'entrata in vigore delle leggi del 27 luglio 2001 Ustawa o wyrobach medycznych (Dz. U. 2001 Nr 126, poz. 1380 ze zm.) e Ustawa o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. 2001 Nr 126, poz. 1379 ze zm.) entrate in vigore il 1° ottobre 2002, restano validi fino alla loro scadenza o fino al 31 dicembre 2005, se questa data è anteriore. In deroga all'articolo 5 della direttiva 90/385/CEE, gli Stati membri non sono obbligati a riconoscere i suddetti certificati.

Gli Stati membri possono impedire l'immissione in commercio di dispositivi medici polacchi finché non sono conformi alla direttiva modificata.

2. 31993 L 0042: Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1), modificata da:

– 32001 L 0104: Direttiva 2001/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7.12.2001 (GU L 6 del 10.1.2002, pag. 50).

I certificati rilasciati dall'Istituto delle medicine (Instytut Leków) per i dispositivi medici definiti "materiali medici" ai sensi della legge del 10 ottobre 1991: Ustawa o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej (Dz. U. 1991 Nr 105, poz. 452 ze zm.) e della legislazione derivata del 6 aprile 1993: Zarządzenie Ministra Zdrowia r. w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzenia badań laboratoryjnych i klinicznych oraz warunków przeprowadzenia tych badań (M. P. 1993 Nr 20, poz. 196) prima dell'entrata in vigore delle leggi del 27 luglio 2001: Ustawa r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2001 Nr 126, poz. 130 ze zm.) e Ustawa o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. 2001 Nr 126, poz. 1379 ze zm.) entrate in vigore il 1° ottobre 2002, restano validi fino alla loro scadenza o fino al 31 dicembre 2005, se questa data è anteriore. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 93/42/CEE, gli Stati membri non sono obbligati a riconoscere i suddetti certificati.

Gli Stati membri possono impedire l'immissione in commercio di dispositivi medici polacchi finché non sono conformi alla direttiva modificata.

3. 31998 L 0079: Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1).

I certificati rilasciati dall'Istituto delle medicine (Instytut Leków) per i dispositivi medici definiti "materiali medici" ai sensi della legge del 10 ottobre 1991: Ustawa o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej (Dz. U. 1991 Nr 105, poz. 452 ze zm.) e della legislazione derivata del 6 aprile 1993: Zarządzenie Ministra Zdrowia r. w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzenia badań laboratoryjnych i klinicznych oraz warunków przeprowadzenia tych badań (M.P. 1993 Nr 20, poz. 196) prima dell'entrata in vigore delle leggi del 27 luglio 2001 Ustawa r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2001 Nr 126, poz. 1380 ze zm.) e Ustawa o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. 2001 Nr 126, poz. 1379 ze zm.) entrate in vigore il 1° ottobre 2002, restano validi fino alla loro scadenza o fino al 31 dicembre 2005, se questa data è anteriore. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 98/79/CE, gli Stati membri non sono obbligati a riconoscere i suddetti certificati.

Gli Stati membri possono impedire l'immissione in commercio di dispositivi medici polacchi finché non sono conformi alla direttiva modificata.

4. 32001 L 0082: Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1)

In deroga ai requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia fissati nella direttiva 2001/82/CE, le autorizzazioni di immissione in commercio dei prodotti farmaceutici che figurano nell'elenco (nell'appendice A del presente allegato fornita dalla Polonia in un'unica lingua) rilasciate, a norma della legislazione polacca, prima della data di adesione restano valide fino al loro rinnovo in conformità dell'acquis e del calendario stabilito in detto elenco o fino al 31 dicembre 2008, se questa data è anteriore. Fatte salve le disposizioni del titolo III, capo 4 della direttiva, le autorizzazioni di immissione in commercio basate su questa deroga non godono del mutuo riconoscimento negli Stati membri.

5. 32001 L 0083: Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

In deroga ai requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia fissati nella direttiva 2001/83/CE, le autorizzazioni di immissione in commercio dei prodotti farmaceutici che figurano nell'elenco (nell'appendice A del presente allegato fornita dalla Polonia in un'unica lingua) rilasciate, a norma della legislazione polacca, prima della data di adesione restano valide fino al loro rinnovo in conformità dell'acquis e del calendario stabilito in detto elenco o fino al 31 dicembre 2008, se questa data è anteriore. Fatte salve le disposizioni del titolo III, capo 4 della direttiva, le autorizzazioni di immissione in commercio basate su questa deroga non godono del mutuo riconoscimento negli Stati membri.

2. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

Trattato che istituisce la Comunità europea;

31968 L 0360: Direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità (GU L 257 del 19.10.1968, pag. 13), modificata da ultimo da:

- 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21);

31968 R 1612 : Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2), modificato da ultimo da:

- 31992 R 2434 : Regolamento (CEE) n. 2434/92 del Consiglio, del 27.7.1992 (GU L 245 del 26.8.1992, pag. 1);

31996 L 0071: Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).

1. L'articolo 39 e l'articolo 49, paragrafo 1 del trattato CE si applicano pienamente soltanto, per quanto attiene alla libera circolazione dei lavoratori e alla libera prestazione di servizi che implichino la temporanea circolazione di lavoratori, ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 96/71/CE, fra la Polonia, da un lato, e il Belgio, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l'Estonia, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l'Ungheria, i Paesi Bassi, l'Austria, il Portogallo, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito, d'altro lato, fatte salve le disposizioni transitorie di cui ai punti da 2 a 14.

2. In deroga agli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 e fino alla fine del periodo di due anni dopo la data di adesione, gli Stati membri attuali potranno applicare le misure nazionali, o le misure contemplate da accordi bilaterali, che disciplinano l'accesso dei cittadini polacchi al proprio mercato del lavoro. Gli Stati membri attuali possono continuare ad applicare tali misure fino alla fine di cinque anni dopo la data di adesione.

I cittadini polacchi occupati legalmente in uno Stato membro attuale alla data di adesione e ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi avranno accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro ma non al mercato del lavoro di altri Stati membri che applicano misure nazionali.

Anche i cittadini polacchi ammessi al mercato del lavoro di uno Stato membro attuale dopo l'adesione per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi godono degli stessi diritti.

I cittadini polacchi di cui al 2° e 3° comma perdono i diritti sopra menzionati qualora volontariamente abbandonino il mercato del lavoro dello Stato membro attuale di cui trattasi.

I cittadini polacchi legalmente occupati in uno Stato membro attuale alla data di adesione, o durante un periodo in cui sono applicate misure nazionali, e che erano ammessi al mercato del lavoro di tale Stato membro per un periodo inferiore a 12 mesi non godono di tali diritti.

3. Prima della fine del periodo di due anni dopo la data di adesione della Polonia, il Consiglio esamina il funzionamento delle disposizioni transitorie di cui al punto 2, sulla base di una relazione della Commissione.

Al termine dell'esame ed entro la fine del periodo di 2 anni dalla data di adesione della Polonia, gli Stati membri attuali comunicano alla Commissione se intendono continuare ad applicare le misure nazionali o le misure contemplate da accordi bilaterali, o se da quel momento in poi intendono applicare gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. In mancanza di tale comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68.

4. Su richiesta della Polonia si potrà effettuare un ulteriore esame. La procedura di cui al punto 3 va applicata e completata entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta polacca.
5. Gli Stati membri che, alla fine del periodo di cinque anni di cui al punto 2, mantengono le misure nazionali o le misure contemplate da accordi bilaterali possono, dopo averne informato la Commissione, continuare ad applicare dette misure fino alla fine del periodo di sette anni dalla data di adesione qualora si verifichino o rischino di verificarsi gravi perturbazioni del mercato del lavoro. In mancanza di tale comunicazione, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68.
6. Durante i sette anni successivi all'adesione della Polonia, gli Stati membri che, a norma dei punti 3, 4 o 5, applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 in relazione ai cittadini polacchi e che rilasciano permessi di lavoro a cittadini polacchi durante tale periodo a fini di controllo vi procedono automaticamente.
7. Gli Stati membri in cui, a norma dei punti 3, 4 o 5, si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 nei confronti dei cittadini polacchi possono ricorrere alle procedure descritte in appresso fino alla fine del periodo di sette anni dalla data di adesione.

Quando uno Stato membro di cui al precedente comma subisce o prevede perturbazioni sul suo mercato del lavoro, che possono comportare rischi gravi per il tenore di vita e il livello dell'occupazione in una data regione o per una data professione, ne avvisa la Commissione e gli altri Stati membri, fornendo loro ogni opportuna indicazione. Sulla base di tali informazioni, lo Stato membro può chiedere alla Commissione di dichiarare parzialmente o totalmente sospesa l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 e dei meccanismi di compensazione di cui agli articoli 15, 16 e 17 del medesimo, per ristabilire la normalità in detta regione o professione. La Commissione decide in merito alla sospensione e alla sua durata e portata entro due settimane al massimo dalla ricezione della richiesta e notifica al Consiglio tale decisione. Entro due settimane dalla decisione della Commissione, ciascuno Stato membro può chiedere l'abrogazione o la modifica di tale decisione da parte del Consiglio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su questa domanda entro due settimane.

Uno Stato membro di cui al primo comma ha la facoltà, in casi urgenti ed eccezionali, di sospendere l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68, trasmettendo successivamente una comunicazione motivata alla Commissione.

8. Finché l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 è sospesa a norma dei punti 2, 3, 4, 5 e 7, l'articolo 11 del regolamento si applica in Polonia nei confronti dei cittadini degli Stati membri attuali, e negli Stati membri attuali nei confronti dei cittadini polacchi, alle seguenti condizioni:

- i familiari di un lavoratore di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, che al momento dell'adesione soggiornano legalmente con il lavoratore nel territorio di uno Stato membro, hanno, dal momento dell'adesione, immediato accesso al mercato del lavoro di tale Stato membro. Ciò non si applica ai familiari di un lavoratore legalmente ammesso al mercato del lavoro di detto Stato membro per un periodo inferiore a 12 mesi;
- i familiari di un lavoratore di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, che soggiornano legalmente con il lavoratore nel territorio di uno Stato membro da una data successiva all'adesione, ma durante il periodo di applicazione delle disposizioni transitorie esposte sopra, hanno accesso al mercato del lavoro dello Stato membro in questione non appena abbiano soggiornato in detto Stato membro per almeno diciotto mesi o dal terzo anno successivo all'adesione, se quest'ultima data è precedente.

Tali disposizioni lasciano impregiudicate le misure più favorevoli, siano esse nazionali o contemplate da accordi bilaterali.

9. Qualora talune disposizioni della direttiva 68/360/CEE non possano essere dissociate dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1612/68, la cui applicazione è stata differita in conformità dei punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8, la Polonia e gli Stati membri attuali possono derogare a tali disposizioni nella misura necessaria all'applicazione dei punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8. .

10. Laddove misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali siano applicate dagli Stati membri attuali in virtù delle disposizioni transitorie esposte sopra, la Polonia può continuare ad applicare misure equivalenti nei confronti dei cittadini dello o degli Stati membri interessati.

11. Qualora l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 sia sospesa da uno degli Stati membri attuali, la Polonia può ricorrere alle procedure di cui al punto 7 nei confronti della Repubblica ceca, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Slovenia e della Slovacchia. Durante tali periodi i permessi di lavoro rilasciati dalla Polonia, a fini di controllo, a cittadini della Repubblica ceca, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Slovenia e della Slovacchia sono rilasciati automaticamente.

12. Gli Stati membri attuali che applicano misure nazionali in conformità dei punti 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 possono introdurre, nel rispetto del diritto interno, una libertà di circolazione più ampia di quella esistente al momento dell'adesione, compreso il pieno accesso al mercato del lavoro. A decorrere dal terzo anno successivo all'adesione, gli Stati membri attuali che applicano misure nazionali possono in qualsiasi momento decidere di applicare invece gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68. La Commissione è informata di tale decisione.

13. Per far fronte a gravi perturbazioni, o al rischio di gravi perturbazioni, di specifici settori sensibili di servizi dei rispettivi mercati del lavoro che potrebbero verificarsi in talune regioni in seguito alla prestazione di servizi transnazionali, secondo quanto definito all'articolo 1 della direttiva 96/71/CE, la Germania e l'Austria, qualora applichino, in virtù delle misure transitorie suindicate, misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali concernenti la libera circolazione di lavoratori polacchi, possono, previa comunicazione alla Commissione, derogare all'articolo 49, paragrafo 1 del trattato CE, al fine di limitare, nell'ambito della prestazione di servizi da parte di imprese stabilite in Polonia, la temporanea circolazione di lavoratori il cui diritto di svolgere un'attività lavorativa in Germania o in Austria è soggetto a misure nazionali.

L'elenco dei settori di servizi che potrebbero essere interessati da tale deroga è il seguente:

– per la Germania:

Settore	Codice NACE(*), salvo diversamente specificato
Costruzioni, incluse le attività collegate	45.1-4 Attività elencate nell'allegato della direttiva 96/71/CE
Servizi di pulizia e di disinfestazione	74.70 Servizi di pulizia e di disinfestazione
Altri servizi	74.87 Solo attività dei decoratori d'interni

– per l'Austria:

Settore	Codice NACE(*), salvo diversamente specificato
Attività dei servizi connessi all'orticoltura	01.41
Taglio, modellatura e finitura della pietra	26.7
Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture	28.11
Costruzioni, incluse le attività collegate	45.1-4 Attività elencate nell'allegato della direttiva 96/71/CE
Servizi di vigilanza	74.60
Servizi di pulizia e di disinfestazione	74.70
Attività infermieristica a domicilio	85.14
Assistenza sociale non residenziale	85.32

(*) NACE: Cfr. 31990 R 3037: Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1), modificato da ultimo da 32002 R 0029: Regolamento (CE) n. 29/2002 della Commissione, del 19.12.2001 (GU L 6 del 10.1.2002, pag. 3).

Qualora la Germania o l'Austria decidano di derogare alle disposizioni dell'articolo 49, paragrafo 1 del trattato CE, in conformità dei precedenti capoversi, la Polonia può, dopo averne informato la Commissione, adottare misure equivalenti.

L'applicazione del presente punto non deve determinare condizioni di temporanea circolazione dei lavoratori, nell'ambito della prestazione di servizi transnazionali tra la Germania o l'Austria e la Polonia, più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.

14. L'applicazione dei punti da 2 a 5 e da 7 a 12 non deve determinare condizioni di accesso dei cittadini polacchi ai mercati del lavoro degli Stati membri attuali più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.

Fatta salva l'applicazione dei punti da 1 a 13, gli Stati membri attuali introducono, in qualsiasi periodo in cui sono applicate misure nazionali o misure contemplate da accordi bilaterali, un trattamento preferenziale per i lavoratori cittadini degli Stati membri rispetto a cittadini di paesi terzi in ordine all'accesso al proprio mercato del lavoro.

I lavoratori migranti polacchi e le rispettive famiglie, che soggiornano legalmente e sono occupati in un altro Stato membro, o i lavoratori migranti di altri Stati membri e le rispettive famiglie, che soggiornano legalmente e sono occupati in Polonia, non possono essere trattati in modo più restrittivo di quelli provenienti da paesi terzi, che soggiornano e sono occupati in detto Stato membro o in Polonia. Inoltre, in applicazione del principio della “preferenza comunitaria”, i lavoratori migranti provenienti da paesi terzi, che soggiornano e sono occupati in Polonia, non devono beneficiare di un trattamento più favorevole di quello riservato ai cittadini polacchi.

3. LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

1. 31997 L 0009: Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 97/9/CE il livello minimo di indennizzo non si applicherà in Polonia fino al 31 dicembre 2007. La Polonia assicura che il suo sistema di indennizzo degli investitori prevederà una copertura non inferiore a 7 000 euro fino al 31 dicembre 2004, non inferiore a 11 000 euro dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, non inferiore a 15 000 euro dal 1° gennaio 2006 sino al 31 dicembre 2006 e non inferiore a 19 000 euro dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Nel corso del periodo transitorio, gli altri Stati membri manterranno il diritto di impedire a una succursale di un'impresa d'investimento polacca stabilita nel loro territorio di operare a meno che e finché tale succursale non abbia aderito a un sistema di indennizzo degli investitori ufficialmente riconosciuto nel territorio dello Stato membro interessato al fine di equilibrare il divario fra il livello di indennizzo in Polonia e il livello minimo di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

2. 32000 L 0012: Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1), modificata da:

– 32000 L 0028 : Direttiva 2000/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18.9.2000 (GU L 275 del 27.10.2000, pag. 37).

Con riferimento all'articolo 5 della direttiva 2000/12/CE, il requisito relativo al capitale iniziale di cui al paragrafo 2 non si applica fino al 31 dicembre 2007 alle cooperative di credito già stabilite in Polonia. La Polonia assicura che il requisito relativo al capitale iniziale per tali cooperative di credito non sia inferiore a 300 000 euro fino al 31 dicembre 2005 e non sia inferiore a 500 000 euro dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007.

Durante il periodo transitorio previsto dall'articolo 5, paragrafo 4, i fondi propri di questi enti non possono scendere al di sotto del livello massimo raggiunto a decorrere dalla data di adesione.

4. LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI

Trattato sull'Unione europea

Trattato che istituisce la Comunità europea

1. Nonostante gli obblighi sanciti dai trattati sui quali si fonda l'Unione europea, la Polonia può mantenere in vigore, per un periodo di cinque anni dalla data di adesione, le norme sull'acquisto di residenze secondarie previste nella legge del 24 marzo 1920 sull'acquisto di beni immobili da parte di stranieri (Dz.U. 1996, n. 54, poz. 245 con modifiche), nella versione modificata.

I cittadini degli Stati membri e i cittadini degli Stati Parti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo che risiedono legalmente e continuamente in Polonia da quattro anni non sono soggetti per quanto riguarda l'acquisto di residenze secondarie alle disposizioni di cui al precedente comma o a procedure diverse da quelle cui sono soggetti i cittadini polacchi.

2. Nonostante gli obblighi sanciti dai trattati sui quali si fonda l'Unione europea, la Polonia può mantenere in vigore, per un periodo di dodici anni dalla data di adesione, le norme previste nella legge 24 marzo 1920 sull'acquisto di beni immobili da parte di stranieri (Dz.U. 1996, n. 54, poz. 245 con modifiche), nella versione modificata concernenti l'acquisto di terreni agricoli e foreste. In nessun caso i cittadini degli Stati membri o le persone giuridiche costituite secondo le leggi di un altro Stato membro possono ricevere un trattamento meno favorevole, per quanto riguarda l'acquisto di terreni agricoli e foreste, di quello praticato al momento della firma del trattato di adesione.

I cittadini di un altro Stato membro o di uno Stato Parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo che desiderano stabilirsi come agricoltori autonomi e che sono legalmente e continuamente residenti e affittuari di terreni in Polonia, in quanto persona fisica o giuridica, da almeno tre anni, non sono soggetti alle disposizioni del precedente comma o a procedure diverse da quelle cui sono soggetti i cittadini polacchi per quanto riguarda l'acquisto di terreni agricoli e foreste dalla data di adesione. Nei voivodati di Warmińsko-Mazurskie, Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie, Zachodniopomorskie, Lubuskie, Dolnośląskie, Opolskie e Wielkopolskie il periodo di residenza e di affitto indicato nella precedente frase è esteso a sette anni. Il periodo di affitto che precede l'acquisto di terreni è calcolato individualmente per ogni cittadino di uno Stato membro che abbia affittato terreni in Polonia a decorrere dalla data certificata del contratto di affitto originale. Gli agricoltori autonomi che hanno affittato terreni non quali persone fisiche ma quali persone giuridiche possono trasferire a se stessi, quali persone fisiche, i diritti della persona giuridica nel quadro del contratto di affitto. Per il calcolo del periodo di affitto che precede il diritto di acquisto si conta il periodo di affitto dei contratti conclusi quali persone giuridiche. I contratti di affitto da parte di persone fisiche possono comportare una data certificata retroattivamente, in modo da contare l'intero periodo di affitto dei contratti certificati. Non sono previsti termini per gli agricoltori autonomi che vogliono trasformare i loro attuali contratti di affitto in contratti quali persone fisiche o in contratti scritti con data certificata. La procedura per trasformare i contratti di affitto è trasparente e non costituisce in alcuna circostanza un nuovo ostacolo.

Un riesame generale di dette misure transitorie ha luogo il terzo anno dopo la data di adesione. A tal fine la Commissione presenta una relazione al Consiglio. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può decidere di ridurre o interrompere il periodo transitorio di cui al primo comma.

Durante il periodo transitorio la Polonia applica una procedura di autorizzazione stabilita per legge che garantirà che la concessione di autorizzazioni per l'acquisto di beni immobili in Polonia sia basata su criteri trasparenti, obiettivi, costanti e pubblici. Detti criteri sono applicati in maniera non discriminatoria e non creano distinzioni tra cittadini degli Stati membri residenti in Polonia.

5. POLITICA DELLA CONCORRENZA

1. Trattato che istituisce la Comunità europea, Titolo VI, Capo 1, Regole di concorrenza
 - a) Nonostante gli articoli 87 e 88 del trattato CE, la Polonia può applicare esenzioni dall'imposta sulle persone giuridiche concesse anteriormente al 1° gennaio 2001 in base alla legge sulle zone economiche speciali del 1994, alle seguenti condizioni:

- i) per le imprese che, secondo definizione comunitaria¹ e in conformità della prassi vigente presso la Commissione, sono considerate piccole, fino al 31 dicembre 2011 compreso;

per le imprese che, secondo definizione comunitaria² e in conformità della prassi vigente presso la Commissione, sono considerate medie, fino al 31 dicembre 2010 compreso;

In caso di fusione, acquisto o operazione analoga che interessi il beneficiario di un'esenzione fiscale concessa ai sensi della normativa succitata, l'esenzione dall'imposta sulle persone giuridiche è interrotta.

¹ Contenuta nella raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4).

² Contenuta nella raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4).

ii) per altre imprese, purché siano rispettati i seguenti limiti per gli importi degli aiuti concessi in base alla normativa succitata:

aa) Aiuti di Stato per gli investimenti regionali:

- l'aiuto sarà limitato a un massimo del 75% dei costi di investimento ammissibili, qualora l'impresa abbia ottenuto il permesso di operare nelle zone economiche speciali (in prosieguo ZES) anteriormente al 1° gennaio 2000. Qualora l'impresa abbia ottenuto il permesso in questione nel corso del 2000, l'aiuto totale sarà limitato a un massimo del 50% dei costi di investimento ammissibili;
- qualora l'impresa operi nel settore automobilistico ¹ l'aiuto complessivo sarà limitato a un massimo del 30% dei costi di investimento ammissibili;
- il periodo per il calcolo dell'aiuto da includere nei limiti massimi succitati del 75% e 50% (30% per il settore automobilistico) inizia il 1° gennaio 2001; tutti gli aiuti richiesti e ottenuti in base a profitti che precedono tale data sono esclusi dal calcolo;

¹ Ai sensi dell'allegato C secondo la definizione contenuta nella disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8).

- non esiste alcun obbligo di rimborso dell'aiuto se alla data dell'adesione l'impresa supera già i limiti applicabili;
- ai fini del calcolo dell'aiuto complessivo si tiene conto di tutti gli aiuti concessi al beneficiario in relazione ai costi ammissibili, compresi gli aiuti concessi in base ad altri regimi e indipendentemente dal fatto che l'aiuto provenga da fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie;
- i costi ammissibili sono definiti in base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ¹;
- i costi ammissibili che possono essere presi in considerazione sono quelli sostenuti in base al permesso di operare nelle ZES o nell'ambito di un programma formalmente deciso dall'impresa entro il 31 dicembre 2002. Tali costi possono essere presi in considerazione soltanto nella misura in cui siano stati effettivamente sostenuti fra la data di entrata in vigore del regime, ai sensi della legge del 1994 sulle ZES, e il 31 dicembre 2006.

¹ GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

bb) Aiuti di Stato alla formazione, alla ricerca e allo sviluppo e agli investimenti nel settore ambientale:

- l'aiuto non deve superare i pertinenti massimali di intensità d'aiuto applicabili a tali obiettivi conformemente agli articoli 87 e 88 del trattato CE o in base a diverse disposizioni del presente atto;
- il periodo per il calcolo dell'aiuto da includere nei massimali applicabili inizia il 1° gennaio 2001; tutti gli aiuti richiesti e ottenuti in base a profitti che precedono tale data sono esclusi dal calcolo;
- ai fini del calcolo dell'aiuto complessivo si tiene conto di tutti gli aiuti concessi al beneficiario in relazione ai costi ammissibili, compresi gli aiuti concessi in base ad altri regimi e indipendentemente dal fatto che l'aiuto provenga da fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie;
- i costi ammissibili sono definiti in base alle norme comunitarie applicabili all'obiettivo degli aiuti in questione;
- non esiste alcun obbligo di rimborso dell'aiuto se alla data dell'adesione l'impresa supera già i limiti applicabili;

- i costi ammissibili che possono essere presi in considerazione sono quelli sostenuti in base al permesso di operare nelle ZES o nell'ambito di un programma formalmente deciso dall'impresa entro il 31 dicembre 2002. Tali costi possono essere presi in considerazione soltanto nella misura in cui siano stati effettivamente sostenuti fra la data di entrata in vigore del regime, ai sensi della legge del 1994 sulle ZES, e il 31 dicembre 2006.

b) Il regime transitorio di cui alla lettera a) acquista efficacia se la Polonia ha modificato la legge sulle zone economiche speciali introducendo le suddette modifiche alle agevolazioni a favore delle piccole e medie imprese e delle grandi imprese concesse in virtù della legge del 1994 sulle zone economiche speciali fino al 31 dicembre 2000, e ha reso tutte le singole agevolazioni esistenti conformi al succitato regime entro l'adesione. Gli aiuti concessi in base alla legge sulle zone economiche speciali del 1994 e non resi conformi alle condizioni di cui alla lettera a) alla data di adesione sono considerati nuovi aiuti ai sensi del meccanismo di aiuti esistente riportato nell'allegato IV, capitolo 3 sulla politica della concorrenza, del presente atto.

c) La Polonia trasmette alla Commissione:

- due mesi dopo la data dell'adesione, informazioni sull'adempimento delle condizioni indicate alla lettera a);
- entro la fine di febbraio 2007, informazioni sui costi di investimento ammissibili effettivamente sostenuti dai beneficiari in virtù della normativa succitata e sugli importi complessivi degli aiuti ottenuti dai beneficiari; e
- relazioni semestrali sul monitoraggio degli aiuti concessi ai beneficiari nel settore dei veicoli a motore.

2. Trattato che istituisce la Comunità europea, Titolo VI, Capo 1 Regole di concorrenza:

Nonostante gli articoli 87 e 88 del trattato CE, la Polonia può concedere aiuti di Stato per la protezione dell'ambiente alle seguenti condizioni:

- a) per gli investimenti nel settore ambientale volti alla conformità con le norme previste dalla direttiva 76/464/CEE del Consiglio ¹, dalla direttiva 82/176/CEE del Consiglio ², dalla direttiva 83/513/CEE del Consiglio ³, dalla direttiva 84/156/CEE del Consiglio ⁴ e dalla direttiva 86/280/CEE del Consiglio ⁵, sino al 31 dicembre 2007, sempre che l'intensità degli aiuti si limiti al massimale applicabile degli aiuti regionali. Per le imprese che, secondo definizione comunitaria ⁶, sono considerate piccole e medie imprese, l'intensità può essere aumentata di 15 punti percentuali;

¹ Direttiva 76/464/CEE del Consiglio concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (GU L 129 del 18.5.1976, pag. 23), come modificata.

² Direttiva 82/176/CEE del Consiglio concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini (GU L 81 del 27.3.1982, pag. 29), come modificata.

³ Direttiva 83/513/CEE del Consiglio concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio (GU L 291 del 24.10.1983, pag. 1), come modificata.

⁴ Direttiva 84/156/CEE del Consiglio concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini (GU L 99 dell'11.4.1984, pag. 38), come modificata.

⁵ Direttiva 86/280/CEE del Consiglio concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE del Consiglio (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 16), come modificata.

⁶ Raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4), come modificata.

- b) per gli investimenti nel settore ambientale volti alla conformità con le norme previste dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio ¹ e dalla direttiva 1999/31/CE del Consiglio ², sino alle date indicate nell'allegato XII, capo 13 sull'ambiente, sezione C, punto 2 e sezione B, punto 3, del presente atto, sempre che l'intensità degli aiuti si limiti al massimale applicabile degli aiuti regionali. Per le imprese che, secondo definizione comunitaria ³, sono considerate piccole e medie imprese, l'intensità può essere aumentata di 15 punti percentuali;
- c) per gli investimenti nel settore ambientale volti alla conformità con le norme previste dalla direttiva 96/61/CE del Consiglio ⁴, per gli impianti esistenti e sino alle date indicate nell'allegato XII, capo 13 sull'ambiente, sezione D, punto 1, del presente atto, sempre che l'intensità degli aiuti si limiti al 30% dei costi di investimento ammissibili;

¹ Direttiva 91/271/CEE del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40). Direttiva modificata dalla direttiva 98/15/CE della Commissione (GU L 67 del 7.3.1998, pag. 29).

² Direttiva 1999/31/CE del Consiglio relativa alle discariche di rifiuti GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.

³ Raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4), come modificata.

⁴ Direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26).

- d) per gli investimenti nel settore ambientale volti alla conformità con le norme previste dalla direttiva 96/61/CE, sino al 31 ottobre 2007, per gli impianti esistenti non disciplinati dalle disposizioni di cui all'allegato XII, capo 13 sull'ambiente, sezione D, punto 1, del presente atto, sempre che l'intensità degli aiuti si limiti al 30% dei costi di investimento ammissibili;
- e) per gli investimenti nel settore ambientale volti alla conformità con le norme previste dalla direttiva 2001/80/CE del Consiglio ¹, per gli impianti esistenti e sino alle date indicate nell'allegato XII, capo 13 sull'ambiente, sezione D, punto 2, del presente atto, sempre che l'intensità degli aiuti si limiti al 50% dei costi di investimento ammissibili;
- f) i costi ammissibili per gli investimenti a favore dell'ambiente sono definiti conformemente al punto E.1.7 della Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente ² o conformemente a norme successive che sostituiscano la disciplina vigente;
- g) gli accordi transitori di cui alle lettere da a) a f) producono effetti solo se la Polonia concede aiuti alle condizioni di cui sopra.

¹ Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 3).

² GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

6. AGRICOLTURA

A. NORMATIVA AGRICOLA

1. 31997 R 0478 Regolamento (CE) n. 478/97 della Commissione, del 14 marzo 1997, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, riguardo al prericonoscimento di gruppi di produttori (GU L 75 del 15.3.1997, pag. 4), modificato da ultimo da:

- 31999 R 0243 Regolamento (CE) n. 243/1999 della Commissione, dell'1°02.1999 (GU L 27 del 2.2.1999, pag. 8).

In deroga all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 478/97, alla Polonia è concesso un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla data di adesione, durante il quale i requisiti minimi per il prericonoscimento di gruppi di produttori sono fissati a 5 produttori e 100.000 euro. La durata del prericonoscimento non può essere superiore a cinque anni a decorrere dalla data di accettazione da parte dell'autorità nazionale competente.

Alla fine del periodo transitorio di tre anni si applicano i requisiti specifici per il prericonoscimento di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 478/97, cioè la metà del numero dei requisiti minimi per il prericonoscimento di gruppi di produttori fissati negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 412/97¹.

¹ Regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione del 3 marzo 1997 che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, riguardo al riconoscimento delle organizzazioni dei produttori. (GU L 62 del 4.3.1997, pag. 16). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1120/2001 della Commissione (GU L 153 dell'8.6.2001, pag. 10).

Se, alla fine del periodo di tre anni, il gruppo di produttori non raggiunge i requisiti minimi fissati nel regolamento (CE) n. 478/97, il prericonoscimento è ritirato.

2. 31997 R 2597: Regolamento (CEE) n. 2597/97 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 13), modificato da ultimo da:

– 31999 R 1602: Regolamento (CE) n. 1602/1999 del Consiglio, del 19.7.1999 (GU L 189 del 22.7.1999, pag. 43).

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b), c) e d) del regolamento (CEE) n. 2597/97, le prescrizioni relative al tenore di materia grassa non si applicano al latte alimentare prodotto in Polonia per un periodo di cinque anni dalla data di adesione. Il latte alimentare non conforme alle prescrizioni relative al tenore di materia grassa può essere commercializzato solo in Polonia o esportato in un paese terzo.

3. 31998 R 2848: Regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 17), modificato da ultimo da:

– 32002 R 1983: Regolamento (CE) n. 1983/2002 della Commissione, del 7.11.2002 (GU L 306 dell'8.11.2002, pag. 8).

In deroga all'allegato I del regolamento (CE) n. 2848/98, la soglia per il riconoscimento di un'associazione di produttori è stabilita all'1% del limite di garanzia per tutte le regioni di produzione in Polonia per un periodo di cinque anni dalla data di adesione.

4. 31999 R 1254 Regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21), modificato da ultimo da:

– 32001 R 2345 Regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione, del 30.11.2001 (GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29).

In deroga all'articolo 3, lettera f) del regolamento (CE) n. 1254/1999, fino alla fine del 2006 la Polonia può considerare le vacche appartenenti alle razze elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi ¹, ammissibili al premio per le vacche nutrici di cui alla sottosezione 3 del regolamento (CE) n. 1254/1999, purché si siano accoppiate o siano state inseminate da un toro da carne.

¹ GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1830/2002 della Commissione (GU L 277 del 15.10.2002, pag. 15).

B. NORMATIVA VETERINARIA E FITOSANITARIA

I. NORMATIVA VETERINARIA

1. 31964 L 0433: Direttiva 64/433/CEE del Consiglio, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche (GU P 121 del 29.7.1964, pag. 2012 e successivamente modificata e consolidata in GU L 268 del 29.6.1991, pag. 71), modificata da ultimo da:

- 31995 L 0023: Direttiva 95/23/CE del Consiglio, del 22.6.1995 (GU L 243 del 11.10.1995, pag. 7);

31971 L 0118: Direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile (GU L 55 dell'8.3.1971, pag. 23, e successivamente modificata e aggiornata in GU L 62 del 15.3.1993, pag. 6), modificata da ultimo da:

- 31997 L 0079: Direttiva 97/79/CE del Consiglio, del 18.12.1997 (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31);

31977 L 0099: Direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale (GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85, e successivamente modificata e aggiornata in GU L 57 del 2.3.1992, pag. 4), modificata da ultimo da:

- 31997 L 0076: Direttiva 97/76/CE del Consiglio, del 16.12.1997 (GU L 10 del 16.1.1998, pag. 25);

31991 L 0493: Direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15), modificata da ultimo da:

- 31997 L 0079: Direttiva 97/79/CE del Consiglio, del 18.12.1997 (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31);

31992 L 0046: Direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1), modificata da ultimo da:

- 31996 L 0023: Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29.4.1996 (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10);

31994 L 0065: Direttiva 94/65/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili alla produzione e all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni (GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10).

- a) I requisiti strutturali di cui all'allegato I della direttiva 64/433/CEE, all'allegato I della direttiva 71/118/CEE, agli allegati A e B della direttiva 77/99/CEE e all'allegato I della direttiva 94/65/CE non si applicano agli stabilimenti nella Polonia elencati nell'appendice B del presente allegato fino al 31 dicembre 2007 e i requisiti strutturali di cui all'allegato B della direttiva 92/46/CEE e all'allegato della direttiva 91/493/CEE non si applicano agli stabilimenti nella Polonia elencati nell'appendice B fino al 31 dicembre 2006, ferme restando le condizioni fissate in appresso
- b) Finché gli stabilimenti di cui alla precedente lettera a) beneficiano delle disposizioni di cui a tale lettera, i prodotti provenienti da detti stabilimenti sono unicamente immessi sul mercato nazionale o utilizzati per lavorazioni successive in stabilimenti nazionali ugualmente disciplinati dalle disposizioni di cui alla lettera a), indipendentemente dalla data di commercializzazione. Detti prodotti devono recare uno speciale bollo sanitario.

I prodotti della pesca freschi, preparati o trasformati, sono unicamente immessi sul mercato nazionale o trattati oppure ulteriormente lavorati nel medesimo stabilimento, indipendentemente dalla data di commercializzazione. I prodotti della pesca freschi, preparati o trasformati devono essere confezionati e/o imballati come unità commerciali e devono recare uno speciale bollo d'identificazione. Il pesce fresco non imballato non viene commercializzato salvo direttamente al consumatore finale nell'ambito del Powiat in cui è situato l'impianto per i prodotti della pesca. In tal caso, i contenitori di pesce in transito verso il punto di commercializzazione devono essere muniti del suddetto speciale bollo di identificazione.

La precedente lettera a) si applica inoltre a tutti i prodotti provenienti da uno stabilimento integrato per la trasformazione della carne se una qualsiasi delle parti dello stabilimento in questione è soggetta alle disposizioni di cui alla medesima lettera a).

Gli stabilimenti di trasformazione del latte elencati nell'appendice B possono ricevere consegne di latte crudo non conforme alle disposizioni dell'allegato A, capitolo IV, parte A, punto 1 della direttiva 92/46/CEE o che provengono da aziende lattiero-casearie non conformi alle disposizioni dell'allegato A, capitolo II della stessa direttiva, a condizione che dette aziende figurino in un elenco tenuto a tale scopo dalle autorità polacche.

c) I 56 stabilimenti di trasformazione del latte elencati nell'appendice B possono trasformare latte conforme e non conforme alle norme UE in linee di produzione separate. Tale autorizzazione è concessa agli stabilimenti di trasformazione del latte nei seguenti termini:

- fino al 30 giugno 2005 per i 29 stabilimenti elencati nella parte I;
- fino al 31 dicembre 2005 per i 14 stabilimenti elencati nella parte II;
- fino al 31 dicembre 2006 per i 13 stabilimenti elencati nella parte III.

In tale contesto, per latte non conforme alle norme UE si intendono le consegne di latte crudo non conforme alle disposizioni dell'allegato A, capitolo IV, parte A, punto 1 della direttiva 92/46/CEE o che provengono da aziende lattiero-casearie non conformi alle disposizioni dell'allegato A, capitolo II della stessa direttiva, a condizione che dette aziende figurino in un elenco tenuto a tale scopo dalle autorità polacche.

Essi devono soddisfare pienamente i requisiti UE per gli stabilimenti, inclusa l'attuazione del sistema dell'analisi di rischio e dei punti critici di controllo (HACCP) (di cui all'articolo 14 della direttiva 92/46/CEE ¹) e devono dimostrare la capacità di rispettare pienamente le condizioni riportate in appresso, inclusa l'indicazione delle pertinenti linee di produzione:

- prendere tutte le misure necessarie per garantire la corretta osservanza delle procedure interne per la separazione del latte dalla raccolta alla fase del prodotto finale, inclusi itinerari della raccolta del latte, deposito e trattamento separati del latte conforme e non conforme alle norme UE, imballaggio ed etichettatura specifici dei prodotti a base di latte non conforme alle norme UE nonché deposito separato di tali prodotti,
- stabilire una procedura per garantire la rintracciabilità della materia prima, inclusi i necessari documenti giustificativi dei movimenti dei prodotti, nonché la responsabilità per i prodotti e la corrispondenza tra materie prime conformi e non conformi e categorie di prodotti,
- sottoporre tutto il latte crudo a trattamento termico a una temperatura minima di 71,7°C per 15 secondi,
- adottare tutte le misure appropriate volte a garantire che i bolli sanitari non siano usati in modo fraudolento.

¹ Direttiva 92/46/CEE del Consiglio che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1); direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/71/CE del Consiglio (GU L 368 del 31.12.1994, pag. 33).

Le autorità polacche:

- garantiscono che il conduttore o il gestore di ciascun stabilimento interessato prenda tutte le misure necessarie per garantire la corretta osservanza delle procedure interne per la separazione del latte,
- conducono test e controlli senza preavviso sul rispetto della separazione del latte e
- effettuano test su tutte le materie prime e prodotti finiti per verificarne la conformità con i requisiti dell'allegato C della direttiva 92/46/CEE, inclusi i criteri microbiologici per i prodotti a base di latte.

Il latte e/o i prodotti a base di latte provenienti da linee di produzione separate di trasformazione del latte crudo non conforme alle norme UE, appartenenti agli stabilimenti di trasformazione del latte approvati dall'UE possono essere immessi solo sul mercato nazionale, indipendentemente dalla data di commercializzazione. Se sottoposti a ulteriore trasformazione, il latte e/o i prodotti a base di latte non devono essere mescolati con latte conforme o con prodotti a base di latte conforme alle norme UE, né utilizzati in altri stabilimenti non soggetti a misure transitorie. Detti prodotti devono recare uno speciale bollo sanitario, indipendentemente dalla data di commercializzazione.

Al latte e ai prodotti a base di latte prodotti in Polonia conformemente alle disposizioni summenzionate viene accordato il sostegno di cui al titolo I, capitoli II e III, ad eccezione dell'articolo 11, ed al titolo II del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio solo se recano il bollo sanitario ovale di cui all'allegato C, capitolo IV, parte A della direttiva 92/46/CEE del Consiglio.

- d) La Polonia garantisce il graduale allineamento ai requisiti strutturali di cui alla lettera a), nel rispetto delle scadenze fissate nell'appendice B del presente allegato per colmare le carenze esistenti. Le autorità polacche sorvegliano costantemente e in base a criteri uniformi l'attuazione dei singoli piani di sviluppo, ufficialmente approvati. La Polonia garantisce che solo gli stabilimenti per la trasformazione delle carni pienamente conformi a tali requisiti entro il 31 dicembre 2007, e solo gli stabilimenti di trasformazione del latte e gli stabilimenti ittici pienamente conformi entro il 31 dicembre 2006, possano continuare ad operare dopo tali date. La Polonia presenterà alla Commissione relazioni annuali sui progressi conseguiti in ciascuno degli stabilimenti elencati nell'appendice B del presente allegato, unitamente a un elenco degli stabilimenti che hanno completato i piani di sviluppo nell'anno in questione. Per quanto riguarda gli stabilimenti di trasformazione del latte di cui alla lettera c), le relazioni sono presentate ogni sei mesi, a decorrere dal novembre 2004.

- e) La Commissione può aggiornare l'appendice B del presente allegato prima dell'adesione ed entro la fine del periodo transitorio. In questo contesto la Commissione può aggiungere entro certi limiti singoli stabilimenti di cui alla lettera a) o depennare singoli stabilimenti di cui alle lettere a) e c), alla luce dei progressi conseguiti nel colmare le carenze esistenti, dei risultati del processo di monitoraggio e della riduzione graduale convenuta degli stabilimenti di trasformazione del latte autorizzati a trasformare il latte conforme e non conforme alle norme UE di cui alla lettera c).

Le modalità di applicazione intese a garantire il regolare funzionamento del summenzionato regime transitorio sono adottate a norma dell'articolo 16 della direttiva 64/433/CEE, dell'articolo 21 della direttiva 71/118/CEE, dell'articolo 15 della direttiva 91/493/CEE, dell'articolo 20 della direttiva 77/99/CEE, dell'articolo 31 della direttiva 92/46/CEE e dell'articolo 20 della direttiva 94/65/CE.

2. 31999 L 0074: Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53).

Fino al 31 dicembre 2009, 44 stabilimenti della Polonia elencati nell'appendice C del presente allegato possono continuare a utilizzare gabbie che non soddisfano i requisiti di altezza minima di cui all'articolo 5, paragrafo 1, punti 4 e 5 della direttiva 1999/74/CE per quanto concerne gli elementi di costruzione meno importanti (esclusivamente altezza e pendenza del pavimento), a condizione che la loro altezza minima non sia inferiore a 36 cm per il 65% della loro superficie e di almeno 33 cm nella parte restante e con una pendenza del pavimento non superiore al 16% e che siano state poste in opera prima del 2000.

II. NORMATIVA FITOSANITARIA

1. 31969 L 0464: Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata (GU L 323 del 24.12.1969, pag. 1)
 - a) Per un periodo di 10 anni dalla data di adesione la Polonia limita la coltivazione di patate in Polonia alle varietà totalmente resistenti (in laboratorio e sul campo) al *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival, agente causale della rogna nera della patata. Durante tale periodo la Polonia adotta misure protettive supplementari per salvaguardare gli scambi di tuberi-seme di patate, di patate di consumo e le piante destinate alla piantagione originarie della Polonia, sia all'interno del paese che con altri Stati membri, fino a quando non sia stato accertato che i precedenti punti di origine della rogna nera della patata non contengono più sporangi di *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival o le parcelle siano state regolamentate con precisione, ossia delimitate come zone contaminate dal *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival o l'applicazione di disposizioni supplementari o più rigorose conformi all'articolo 9 della direttiva 69/464/CEE non sia più necessaria. La deregolamentazione delle parcelle è effettuata in base alla norma OEPP PM 3/59(1) "*SYNCHYTRIUM ENDOBIOTICUM*: test sul suolo e deregolamentazione di parcelle precedentemente infestate”.

- b) Le misure supplementari, che tengono conto di rigorosi principi scientifici, delle caratteristiche biologiche dell'organismo nocivo in questione e dei possibili canali della sua diffusione, in particolare del sistema di produzione, commercializzazione e trasformazione delle piante ospiti di questo organismo in Polonia, includono le seguenti misure.
- i) Per i tuberi-seme di patate: oltre a quanto previsto nell'allegato IV, parte A, sezione II, punto 18.1 della direttiva 2000/29/CE ¹, la conformità all'articolo 4 della direttiva 69/464/CEE è assicurata mediante una verifica ufficiale a livello di singola parcella in cui sono stati prodotti tuberi-seme di patate. Inoltre, le zone in cui notoriamente esistono i patotipi 2 e 3 sono escluse in quanto zone dalle quali i tuberi-seme di patate possono circolare verso zone della Polonia in cui è risaputo che non esiste il *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival o verso altri Stati membri. La "zona" si situa a livello di distretto (Powiat).
- ii) Per le patate di consumo:
- aa) le zone in cui notoriamente esistono i patotipi 2 e 3 sono escluse in quanto zone dalle quali tali patate possono circolare verso zone della Polonia in cui è risaputo che non esiste il *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival o verso altri Stati membri;

¹ Direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/36/CE della Commissione (GU L 116 del 3.5.2002, pag. 16).

bb) le patate originarie di zone diverse da quelle menzionate alla lettera aa) devono:

- essere originarie di una zona in cui è risaputo che non esiste il *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival. La "zona" si situa a livello di distretto (Powiat)

ovvero

- essere originarie di un luogo di produzione in cui è risaputo che non esiste il *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival

ovvero

- essere di una varietà resistente almeno al patotipo 1 del *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival e, se trasferite in una zona della Polonia che un'indagine ha accertato indenne dal *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival o in altri Stati membri, essere state lavate o altrimenti ripulite e non presentare tracce di terra.

- iii) Per le piante con radici, piantate o destinate alla piantagione, coltivate all'aperto: oltre a quanto previsto nell'allegato IV, parte A, sezione II, punto 24 della direttiva 2000/29/CE, la conformità all'articolo 4 della direttiva 69/464/CE è assicurata mediante una verifica ufficiale a livello di singola parcella in cui sono state prodotte tali piante. Inoltre, le zone in cui notoriamente esistono i patotipi 2 e 3 sono escluse in quanto zone dalle quali tali patate possono circolare verso zone della Polonia in cui è risaputo che non esiste il *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival o verso altri Stati membri. La "zona" si situa a livello di distretto (Powiat).
- c) La designazione delle varietà di patata resistenti è effettuata mediante test basati sul protocollo dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (OEPP) per l'identificazione di funghi da quarantena. Il riconoscimento ufficiale delle zone e dei luoghi di produzione come indenni dal *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival è effettuato in base alle norme internazionali dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura per le misure fitosanitarie n. 4 "Requisiti per la definizione delle zone indenni da parassiti" o n. 10 "Requisiti per la definizione di luoghi e siti di produzione indenni da parassiti".
- d) Nei luoghi di produzione in cui è risaputo che non esiste il *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival di cui alla lettera b), punto ii), lettera bb), la Commissione può autorizzare la conclusione con le competenti autorità polacche di accordi individuali sulla produzione di varietà non resistenti.

- e) La Polonia assicura, mediante la registrazione di tutti i produttori, i magazzini e i centri distribuzione delle patate, che per tutte le partite di patate si possa risalire al distretto di origine. A tal fine, il numero di registrazione di detti produttori, magazzini e centri di distribuzione contiene un riferimento ai distretti in cui le patate sono state prodotte, immagazzinate, selezionate o confezionate. Il numero di registrazione figura su ogni partita di patate originarie della Polonia e trasferite all'interno del paese o in altri Stati membri.
- f) La Polonia presenta relazioni annuali sui risultati delle indagini condotte in relazione alla diffusione del *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival nel suo territorio. Entro la fine del periodo di 10 anni, le indagini devono essere state completate e tutte le parcelle ancora infette o diventate infette, nonché la relativa zona di sicurezza, che è sufficientemente ampia da assicurare la protezione delle zone circostanti, devono essere state regolamentate. Le relazioni annuali includono elenchi delle zone e dei luoghi di produzione in cui è risaputo che non esiste il *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival, di cui alla lettera b), punto ii), lettera bb), primo e secondo trattino.
- g) Entro la fine del periodo di 10 anni la Commissione, in collaborazione con le autorità polacche, esamina la situazione alla luce degli sviluppi e valuta la necessità di ulteriori misure. Siffatte misure sono eventualmente adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 2000/29/CE.

2. 31991 L 0414: Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1), modificata da ultimo da:

– 32002 L 0081: Direttiva 2002/81/CE della Commissione, del 10.10.2002 (GU L 276 del 12.10.2002, pag. 28).

In deroga all'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 91/414/CEE, la Polonia può prorogare, non oltre il 31 dicembre 2006, i termini per la presentazione delle informazioni di cui all'allegato II e all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per i prodotti fitosanitari prodotti in Polonia e commercializzati esclusivamente nel territorio polacco contenenti 2,4-D, MCPA, carbendazim o Mecoprop (MCP), purché tali componenti figurino in quel momento nell'allegato I della suddetta direttiva e che le società richiedenti abbiano effettivamente avviato i lavori per la generazione o l'acquisizione dei dati richiesti anteriormente al 1° gennaio 2003.

3. 31999 L 0105: Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17).

In deroga all'articolo 28, paragrafo 3 della direttiva 1999/105/CE, la Polonia è autorizzata a commercializzare fino ad esaurimento le scorte di materiali forestali di moltiplicazione accumulati anteriormente al 1° gennaio 2004 non conformi alle disposizioni della direttiva.

7. PESCA

31992 R 3760: Regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (GU L 389 del 31.12.1992, pag.1), modificato da ultimo da:

- 31998 R 1181 : Regolamento (CE) n. 1181/98 del Consiglio, del 4.6.1998 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1).

Il regolamento (CEE) n. 3760/92 si applica alla Polonia ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:

la quota delle possibilità di pesca comunitarie da attribuire alla Polonia per popolazioni soggette a una limitazione delle catture è fissata come segue per specie e per zona:

Specie	Area CIEM o IBSFC	Quote della Polonia %
Aringhe	I, II	1,734
Aringhe	III b, c, d ¹ , eccetto l'unità di gestione 3 dell'IBSFC	21,373
Spratto	III b, c, d ¹	29,359
Salmone	III b, c, d ¹ , escludendo la sottodivisione 32 dell'IBSFC	6,286
Platessa	III b, c, d ¹	15,017
Merluzzo	I, II b	8,223
Merluzzo	III b, c, d ¹	22,211
Sgombro	IIa, (acque non CE), Vb (acque CE), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV	0,448
Scorfano	V, XII, XIV ²	4,144

¹ Acque comunitarie.

² Acque comunitarie o zone.

Tali quote sono usate per la prima attribuzione di possibilità di pesca alla Polonia secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

Inoltre le quote della Polonia per le possibilità di pesca della Comunità nella zona di regolamentazione NAFO saranno determinate dal Consiglio che decide a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, in base all'equilibrio vigente nella NAFO nel periodo immediatamente precedente la data di adesione.

8. POLITICA DEI TRASPORTI

1. 31991 L 0440: Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25), modificata da ultimo da:

- 32001 L 0012: Direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26.2.2001 (GU L 75 del 15.3.2001, pag. 1).

Fino al 31 dicembre 2006, l'articolo 10, paragrafo 3 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio si applica in Polonia solo alle condizioni sottoindicate.

- Le ferrovie statali polacche (in particolare la società Polskie Koleje Państwowe (PKP) CARGO S.A.) cooperano con le imprese ferroviarie autorizzate per fornire trasporto internazionale per ferrovia di merci per importazioni, esportazioni e transito attraverso la Polonia su base non discriminatoria. I diritti di accesso conformemente all'articolo 10, paragrafi 1 e 2 della direttiva 91/440/CEE modificata sono concessi senza limitazioni.
 - Almeno il 20% della capacità complessiva annua della rete ferroviaria transeuropea per il trasporto di merci in Polonia deve essere riservato a imprese ferroviarie diverse dalle ferrovie statali polacche e le destinazioni con qualsiasi origine devono prevedere tempi di percorrenza paragonabili a quelli della PKP CARGO S.A.. La reale capacità di ogni linea sarà indicata dal gestore dell'infrastruttura nella dichiarazione di rete da presentare. Il summenzionato 20% della capacità complessiva annua contempla i diritti di accesso conformemente all'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 91/440/CEE.
2. 31993 R 3118 : Regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro (GU L 279 del 12.11.1993, pag. 1) modificato da ultimo da:
- 32002 R 0484: Regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1°3.2002 (GU L 76 del 19.3.2002, pag. 1).

- a) In deroga all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3118/93 e fino alla fine del terzo anno successivo all'adesione i vettori stabiliti in Polonia sono esclusi dai trasporti nazionali di merci su strada in altri Stati membri e i vettori stabiliti in altri Stati membri sono esclusi dai trasporti nazionali di merci su strada in Polonia.
- b) Prima della fine del terzo anno successivo all'adesione gli Stati membri comunicano alla Commissione se intendono prorogare tale periodo per un massimo di due anni o se da quel momento in poi intendono applicare pienamente l'articolo 1 di tale regolamento. In mancanza di tale comunicazione, si applica l'articolo 1. Solo i vettori stabiliti negli Stati membri in cui si applica l'articolo 1 possono effettuare trasporti nazionali di merci su strada negli altri Stati membri in cui si applica egualmente l'articolo 1.
- c) Gli Stati membri in cui, a norma della precedente lettera b), si applica l'articolo 1 possono ricorrere alla procedura riportata in appresso fino alla fine del quinto anno successivo all'adesione.

Quando uno Stato membro di cui al precedente comma subisce una grave perturbazione del proprio mercato nazionale o di parti di esso dovuta all'attività di cabotaggio o aggravata da tale attività, come un'eccedenza importante dell'offerta rispetto alla domanda, oppure una minaccia per l'equilibrio finanziario o la sopravvivenza di un gran numero di imprese di trasporto di merci su strada, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri e fornisce loro tutti i dettagli pertinenti. Sulla base di tali informazioni, lo Stato membro può chiedere alla Commissione di sospendere parzialmente o totalmente l'applicazione dell'articolo 1 per ristabilire la normalità.

La Commissione esamina la situazione sulla scorta dei dati forniti dallo Stato membro interessato e decide, entro un mese dalla ricezione della richiesta, in merito alla necessità di adottare misure di salvaguardia. Si applica la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 3, secondo, terzo e quarto comma, e paragrafi 4, 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 3118/93.

Uno Stato membro di cui al primo capoverso ha la facoltà, in casi urgenti ed eccezionali, di sospendere l'applicazione dell'articolo 1, trasmettendo successivamente una comunicazione motivata alla Commissione.

- d) Nel periodo in cui l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento è sospesa ai sensi delle precedenti lettere a) e b), gli Stati membri possono disciplinare l'accesso ai trasporti di merci su strada scambiandosi progressivamente autorizzazioni di cabotaggio in base ad accordi bilaterali. Ciò può includere la possibilità di una liberalizzazione totale.
 - e) L'applicazione delle lettere a), b) e c) non deve determinare condizioni di accesso ai trasporti nazionali di merci su strada più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del trattato di adesione.
3. 31996 L 0053: Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59) modificata da ultimo da:
- 32002 L 0007: Direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18.2.2002 (GU L 67 del 9.3.2002, pag. 47).

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 96/53/CE, i veicoli conformi ai valori limite della categoria 3.4 di cui all'allegato I di tale direttiva possono utilizzare soltanto le parti non adatte della rete stradale polacca fino al 31 dicembre 2010 se sono conformi ai limiti polacchi concernenti il peso per asse. Dalla data di adesione, non possono essere imposte restrizioni all'uso, da parte di veicoli conformi ai requisiti stabiliti dalla direttiva 96/53/CE, delle principali reti di transito di cui all'allegato I della decisione 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti ¹.

La Polonia rispetta il calendario indicato nella tabella allegata per il potenziamento della rete stradale principale, come indicato nell'allegato I della decisione 1692/96/CE. Qualsiasi investimento nelle infrastrutture, finanziato mediante il bilancio comunitario garantisce che le strade siano costruite o adattate in modo da poter sopportare un peso di 11,5 tonnellate per asse;

Parallelamente al potenziamento, è garantita una progressiva apertura della rete stradale polacca, inclusa la rete di cui all'allegato I della decisione 1692/96/CE, per i veicoli autorizzati al traffico internazionale che sono conformi ai valori limite prescritti dalla direttiva 96/53/CE. Ai fini del carico e dello scarico, laddove tecnicamente possibile, è consentito durante tutto il periodo transitorio l'uso di parti non adatte della rete stradale secondaria.

¹ GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 2009, tutti i veicoli conformi alle prescrizioni sui valori limite della direttiva 96/53/CE non possono essere soggetti a canoni (superamento del peso) sulle principali reti di transito di cui all'allegato I della decisione 1692/96/CE.

I canoni aggiuntivi temporaneamente previsti per l'utilizzo, con veicoli adibiti al traffico internazionale e conformi ai valori limite prescritti dalla direttiva 96/53/CE, di parti della rete stradale non adattate sono riscossi in modo non discriminatorio, differenziati in particolare per quanto riguarda i veicoli provvisti o non provvisti di sospensioni pneumatiche; i veicoli provvisti di sospensioni pneumatiche dovrebbero pagare canoni inferiori (di almeno il 25%). L'imposizione è trasparente e il pagamento dei canoni non comporta un indebito onere amministrativo o ritardi per gli utenti. Esso non comporta neppure un controllo sistematico dei limiti di carico per asse alle frontiere. L'applicazione dei limiti di carico per asse è garantita in modo non discriminatorio in tutto il territorio e interviene anche nei confronti dei veicoli immatricolati in Polonia.

Situazione al 1° gennaio 2004

Strada n.	Lunghezza complessiva in km	Capacità di carico di 115 kN per asse Lunghezza in km	Capacità di carico di 100 kN per asse Lunghezza in km
1	539,8		539,8
2 (50 – circonvallazione intorno a Varsavia)	653,5	166,5	487,0
3	437,7	11,4	426,3
4 e 18	699,6	344,0	355,6
6	21,6	21,0	0,6
8	654,5	8,2	646,3
	3 006,7	551,1	2 455,6

Situazione al 1° gennaio 2005

Strada n.	Lunghezza complessiva in km	Capacità di carico di 115 kN per asse Lunghezza in km	Capacità di carico di 100 kN per asse Lunghezza in km
1	539,8	62,2	477,6
2 (50 – circonvallazione intorno a Varsavia)	653,5	201,2	452,3
3	437,7	32,4	405,3
4 e 18	699,6	425,0	274,6
6	21,6	21,6	
8	654,5	37,6	616,9
	3 006,7	780,0	2 226,7

Situazione al 1° gennaio 2006

Strada n.	Lunghezza complessiva in km	Capacità di carico di 115 kN per asse Lunghezza in km	Capacità di carico di 100 kN per asse Lunghezza in km
1	539,8	124,4	415,4
2 (50 – circonvallazione intorno a Varsavia)	653,5	266,0	387,5
3	437,7	53,1	384,6
4 e 18	699,6	504,4	195,2
6	21,6	21,6	
8	654,5	69,3	585,2
	3 006,7	1 038,8	1 967,9

Situazione al 1° gennaio 2007

Strada n.	Lunghezza complessiva in km	Capacità di carico di 115 kN per asse Lunghezza in km	Capacità di carico di 100 kN per asse Lunghezza in km
1	539,8	161,0	378,8
2 (50 – circonvallazione intorno a Varsavia)	653,5	302,0	351,5
3	437,7	74,3	363,4
4 e 18	699,6	621,0	78,6
6	21,6	21,6	-
8	654,5	112,0	542,5
	3 006,7	1 291,9	1 714,8

Situazione al 1° gennaio 2008

Strada n.	Lunghezza complessiva in km	Capacità di carico di 115 kN per asse Lunghezza in km	Capacità di carico di 100 kN per asse Lunghezza in km
1	539,8	261,2	278,6
2 (50 – circonvallazione intorno a Varsavia)	653,5	401,4	252,1
3	437,7	123,5	314,2
4 e 18	699,6	669,2	30,4
6	21,6	21,6	
8	654,5	73,4	481,1
	3 006,7	650,3	1 356,4

Situazione al 1° gennaio 2009

Strada n.	Lunghezza complessiva in km	Capacità di carico di 115 kN per asse Lunghezza in km	Capacità di carico di 100 kN per asse Lunghezza in km
1	539,8	377,9	161,9
2 (50 – circonvallazione intorno a Varsavia)	653,5	450,0	203,5
3	437,7	177,3	260,4
4 e 18	699,6	699,6	
6	21,6	21,6	
8	654,5	249,0	405,5
	3 006,7	1 975,4	1 031,3

Situazione al 1° gennaio 2010

Strada n.	Lunghezza complessiva in km	Capacità di carico di 115 kN per asse Lunghezza in km	Capacità di carico di 100 kN per asse Lunghezza in km
1	539,8	448,3	91,5
2 (50 – circonvallazione intorno a Varsavia)	653,5	500,2	153,3
3	437,7	226,5	211,2
4 e 18	699,6	699,6	
6	21,6	21,6	
8	654,5	320,3	334,2
	3 006,7	2 216,5	790,2

Situazione al 1° gennaio 2011

Strada n.	Lunghezza complessiva in km	Capacità di carico di 115 kN per asse Lunghezza in km	Capacità di carico di 100 kN per asse Lunghezza in km
1	539,8	539,8	
2 (50 – circonvallazione intorno a Varsavia)	653,5	553,4	100,1
3	437,7	287,7	150,0
4 e 18	699,6	699,6	
6	21,6	21,6	
8	654,5	400,7	253,8
	3 006,7	2 502,8	503,9

9. FISCALITÀ

1. 31977 L 0388: Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 14), modificata da ultimo da:
 - 32002 L 0038: Direttiva 2002/38/CE del Consiglio, del 7.5.2002 (GU L 128 del 15.5.2002, pag. 41).
 - a) In deroga all'articolo 12, paragrafo 3, punto i) della direttiva 77/388/CEE, la Polonia può: a) applicare un'esenzione, con rimborso delle imposte pagate allo stadio anteriore, sulla cessione di taluni libri e periodici specializzati, fino al 31 dicembre 2007 e ii) mantenere un'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto, non inferiore al 7%, sulla prestazione di servizi di ristorazione, fino al 31 dicembre 2007 o sino alla fine del periodo transitorio di cui all'articolo 28 terdecies di detta direttiva, qualora quest'ultima data sia anteriore.

- b) in deroga all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 77/388/CEE, la Polonia può mantenere: i) un'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto non inferiore al 3% sugli alimenti (comprese le bevande ma escluse le bevande alcoliche) destinati al consumo umano e animale, sugli animali vivi, le sementi, le piante e gli ingredienti destinati di norma alla preparazione di alimenti, sui prodotti destinati di norma a essere utilizzati come complementi o succedanei di alimenti e sulla fornitura di beni e sulla prestazioni di servizi del genere normalmente utilizzato per la produzione agricola, esclusi beni di investimento quali macchinari o edifici, di cui all'allegato H, punti 1 e 10 di detta direttiva, fino al 30 aprile 2008 e ii) un'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto non inferiore al 7% sulla prestazione di servizi fuori dell'ambito di una politica sociale e relativi alla costruzione, alla ristrutturazione e alla trasformazione di abitazioni, esclusi i materiali edili, e sulla cessione, effettuata anteriormente alla prima occupazione, di immobili residenziali o frazioni di immobili residenziali di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a) della direttiva fino al 31 dicembre 2007.
- c) In applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 77/388/CEE, la Polonia potrà mantenere l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato F, punto 17 di detta direttiva, finché non sia soddisfatta la condizione prevista all'articolo 28, paragrafo 4 della medesima o fintantoché le stesse esenzioni saranno applicate da uno o più Stati membri attuali, qualora questa data sia anteriore.

2. 31992 L 0079: Direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 8), modificata da ultimo da:

- 32002 L 0010: Direttiva 2002/10/CE del Consiglio, del 12.2.2002 (GU L 46 del 16.2.2002, pag. 26).

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 92/79/CEE, la Polonia può rinviare fino al 31 dicembre 2008 l'applicazione dell'accisa minima globale sul prezzo di vendita al minuto (imposte comprese) per le sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta, purché in tale periodo avvicini gradualmente le sue aliquote d'accisa all'accisa minima globale prevista dalla direttiva.

Fatto salvo l'articolo 8 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa¹ e previa informazione della Commissione, gli Stati membri possono, per tutto il periodo di validità di tale deroga, mantenere sui quantitativi di sigarette che dalla Polonia possono essere introdotti nel loro territorio senza pagamento di un'ulteriore accisa le stesse limitazioni applicate all'importazione dai paesi terzi. Gli Stati membri che si avvalgono di questa facoltà possono effettuare i controlli necessari, purché questi non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno.

¹ GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/47/CE del Consiglio (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 73).

3. 31992 L 0081: Direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (GU L 316 del 31.10.1992, pag.12), modificata da ultimo da:

- 31994 L 0074: Direttiva 94/74/CE del Consiglio, del 22.12.1994 (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).

Fatta salva la decisione formale da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE oppure la valutazione del provvedimento ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE, la Polonia può mantenere, per un anno a decorrere dalla data di adesione, un'aliquota ridotta dell'accisa sulla benzina prodotta con alcol anidro, sul gasolio a basso tenore di zolfo e sulla benzina contenente etere di alcol etilbutilico.

10. POLITICA SOCIALE E OCCUPAZIONE

31989 L 0655: Direttiva 89/655/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 393 del 30.12.1989, pag. 13) modificata da ultimo da:

- 32001 L 0045: Direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.6.2001 (GU L 195 del 19.7.2001, pag. 46).

La direttiva 89/655/CEE non si applica in Polonia fino al 31 dicembre 2005 per le attrezzature di lavoro installate prima del 31 dicembre 2002.

Dalla data di adesione al termine del suddetto periodo, la Polonia continuerà a fornire alla Commissione informazioni regolarmente aggiornate sul calendario e sulle misure adottate per garantire la conformità alla direttiva.

11. ENERGIA

31968 L 0414: Direttiva 68/414/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU L 308 del 23.12.1968, pag. 14), modificata da ultimo da:

- 31998 L 0093: Direttiva 98/93/CE del Consiglio, del 14.12.1998 (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 100).

In deroga all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 68/414/CEE, il livello minimo delle scorte di prodotti petroliferi non si applica alla Polonia fino al 31 dicembre 2008. La Polonia garantisce che il suo livello minimo di scorte di prodotti petroliferi corrisponda, per ciascuna categoria di prodotti petroliferi di cui all'articolo 2, almeno al numero seguente di giorni del consumo interno giornaliero medio secondo la definizione dell'articolo 1, paragrafo 1:

- 58 giorni entro la data di adesione;
- 65 giorni entro il 31 dicembre 2004;
- 72 giorni entro il 31 dicembre 2005;
- 80 giorni entro il 31 dicembre 2006;
- 87 giorni entro il 31 dicembre 2007;
- 90 giorni entro il 31 dicembre 2008.

12. TELECOMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

31997 L 0067: Direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14) modificata da ultimo da:

- 32002 L 0039: Direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10.6.2002 (GU L 176 del 5.7.2002, pag. 21).

In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 97/67/CE, fino al 31 dicembre 2005 la Polonia può riservare servizi ai fornitori del servizio universale applicando il limite di peso di 350 grammi. Durante tale periodo il limite di peso non si applica se il prezzo è pari o superiore a tre volte la tariffa pubblica applicata ad un invio di corrispondenza del primo livello di peso della categoria più rapida.

13. AMBIENTE

A. QUALITÀ DELL'ARIA

1. 31994 L 0063: Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 24).

In deroga agli articoli da 3 a 6 e agli allegati da I a III della direttiva 94/63/CE, i requisiti per gli impianti esistenti di deposito presso i terminali, per il caricamento e scaricamento di cisterne mobili esistenti presso i terminali, per le cisterne mobili esistenti e per il caricamento degli impianti di deposito esistenti presso le stazioni di servizio non si applicano in Polonia fino al 31 dicembre 2005. Per quanto riguarda i terminali con un volume superiore a 150 000 tonnellate/anno, i requisiti per il caricamento e scaricamento di cisterne mobili esistenti si applica dal 1° gennaio 2005.

2. 31999 L 0032: Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE (GU L 121 dell'11.5.1999, pag. 13).

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 1999/32/CE, i requisiti relativi al tenore di zolfo negli oli combustibili pesanti non si applicano in Polonia fino al 31 dicembre 2006. A decorrere dal 1° gennaio 2005, non saranno utilizzati nel territorio polacco oli combustibili pesanti aventi un tenore di zolfo superiore all'1,00% in peso massa, prodotti nella raffineria di Glimar.

B. GESTIONE DEI RIFIUTI

1. 31993 R 0259: Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1), modificato da ultimo da:
 - 32001 R 2557: Regolamento (CE) n. 2557/2001 della Commissione, del 28.12.2001 (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).
- a) Fino al 31 dicembre 2012, tutte le spedizioni in Polonia di rifiuti destinati al recupero ed elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93 sono notificate alle autorità competenti e sono sottoposte alle procedure di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento.
- b) In deroga all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 259/93, fino al 31 dicembre 2007 le autorità competenti possono sollevare obiezioni sulle spedizioni in Polonia dei rifiuti sotto elencati destinati al recupero, in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 259/93. Dette spedizioni sono soggette all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 259/93.

- GE 010 - GE 020 vetro
- GH 010 - GH 015 plastica
- GI 010 - GI 014 carta
- GK 020 pneumatici usati

AA. Rifiuti metallici:

- AA 090 ex 2804 80 Rifiuti e residui di arsenico
- AA 100 ex 2805 40 Rifiuti e residui di mercurio
- AA 130 Soluzioni di decapaggio dei metalli

AB. Rifiuti contenenti principalmente costituenti inorganici, che possono contenere metalli e materiali organici:

AC. Rifiuti contenenti principalmente costituenti organici, che possono contenere metalli e materiali inorganici:

- AC 040 Fanghi di petrolio con piombo
- AC 050 Fluidi termici (per trasferimento calore)
- AC 060 Fluidi idraulici
- AC 070 Fluidi per freni

- AC 080 Fluidi antigelo
- AC 110 Fenoli, composti fenolici, compresi i clorofenoli, sotto forma liquida o di fango
- AC 120 Naftaleni policlorurati
- AC 150 Clorofluorocarburi
- AC 160 Alogeni
- AC 190 Frazione leggera da frantumazione di automobili
- AC 200 Composti organici del fosforo provenienti da operazioni di recupero di solventi
- AC 230 Residui alogenati e non alogenati della distillazione non acquosa provenienti da operazioni di recupero di solventi organici
- AC 240 Rifiuti provenienti dalla produzione di idrocarburi alifatici alogenati (come clorometani, dicloroetano, cloruro di vinile, cloruro di vinilidene, cloruro di allile ed epicloridrina)
- AC 260 Feci e letame liquido da porcilaia

AD. Residui che possono contenere costituenti sia organici sia inorganici:

- AD 010 Rifiuti dalla produzione e preparazione di prodotti farmaceutici
- AD 040 Cianuri inorganici, eccetto i residui solidi di montature in metalli preziosi contenenti tracce di cianuri inorganici
- AD 050 Cianuri organici

- AD 060 Miscele ed emulsioni oli/acqua o idrocarburi/acqua
- AD 070 Rifiuti dalla produzione, preparazione ed uso di inchiostri, tinte, pigmenti, pitture, lacche e vernici
- AD 150 Materiali organici di origine naturale usati come mezzo di filtrazione (come i filtri biologici)
- AD 160 Rifiuti urbani/domestici

Salvo per il vetro, la carta e i pneumatici usati, il suddetto periodo può essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2012, secondo la procedura definita nell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti ¹, modificata dalla direttiva 91/156/CEE ².

- c) In deroga all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 259/93, fino al 31 dicembre 2012 le autorità competenti possono sollevare obiezioni sulle spedizioni in Polonia di rifiuti destinati al recupero ed elencati nell'allegato IV del regolamento, come pure sulle spedizioni di rifiuti destinati al recupero non elencati negli allegati del regolamento, in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 259/93.

¹ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della Commissione del 24.5.1996 (GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32).

² GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32.

d) In deroga all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 259/93, le autorità competenti si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o no negli allegati II, III e IV del regolamento, destinate a un impianto che fruisca di una deroga temporanea da determinate disposizioni della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrale dell'inquinamento ¹ ed effettuate durante il periodo di applicazione della deroga temporanea all'impianto di destinazione.

2. 31994 L 0062: Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 94/62/CE, la Polonia dovrà raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclaggio per i seguenti materiali d'imballaggio entro il 31 dicembre 2007, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:

- riciclaggio della plastica: 10% in peso entro la data di adesione, 14% per il 2004 e almeno il 15% per il 2005;
- riciclaggio dei metalli : 11% in peso entro la data di adesione, 14% per il 2004 e almeno il 15% per il 2005;
- tasso globale di recupero: 32% in peso entro la data di adesione, 32% per il 2004, 37% per il 2005 e 43 % per il 2006.

¹ GU L 275 del 10.10.1996, pag. 26.

3. 31999 L 0031: Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

In deroga all'articolo 14, lettera c) e ai punti 2, 3, 4 e 6 dell'allegato I della direttiva 1999/31/CE e fatte salve la direttiva 75/442/CEE del Consiglio sui rifiuti ¹ e la direttiva 91/689/CEE del Consiglio sui rifiuti pericolosi ², i requisiti inerenti al controllo delle acque e alla gestione del colaticcio, alla protezione del terreno e delle acque, al controllo dei gas e alla stabilità non si applicheranno alle discariche municipali in Polonia fino al 1° luglio 2012, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:

- entro la data di adesione: 11 200 000 tonnellate collocate in discarica non in conformità della direttiva, ossia l'85% di un totale di 13 200 000 tonnellate collocate in discarica;
- entro il 31 dicembre 2004: 10 300 000 tonnellate collocate in discarica non in conformità della direttiva, ossia il 77,5% di un totale di 13 300 000 tonnellate collocate in discarica;

¹ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione della Commissione 96/350/CE (GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32).

² GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio 94/31/CE (GU L 168 del 2.7.1994, pag. 28).

- entro il 31 dicembre 2005: 9 350 000 tonnellate collocate in discarica non in conformità della direttiva, ossia il 70% di un totale di 13 350 000 tonnellate collocate in discarica;
- entro il 31 dicembre 2006: 7 900 000 tonnellate collocate in discarica non in conformità della direttiva, ossia il 59% di un totale di 13 400 000 tonnellate collocate in discarica;
- entro il 31 dicembre 2007: 4 600 000 tonnellate collocate in discarica non in conformità della direttiva, ossia il 36% di un totale di 12 800 000 tonnellate collocate in discarica;
- entro il 31 dicembre 2008: 4 000 000 tonnellate collocate in discarica non in conformità della direttiva, ossia il 32% di un totale di 12 500 000 tonnellate collocate in discarica;
- entro il 31 dicembre 2009: 3 200 000 tonnellate collocate in discarica non in conformità della direttiva, ossia il 26% di un totale di 12 200 000 tonnellate collocate in discarica;
- entro il 31 dicembre 2010: 2 000 000 tonnellate collocate in discarica non in conformità della direttiva, ossia il 17% di un totale di 12 000 000 tonnellate collocate in discarica;
- entro il 31 dicembre 2011: 1 200 000 tonnellate collocate in discarica non in conformità della direttiva, ossia il 10% di un totale di 11 700 000 tonnellate collocate in discarica;

Questa disposizione non si applica ai rifiuti pericolosi e ai rifiuti industriali.

Entro il 30 giugno di ogni anno, iniziando dall'anno dell'adesione, la Polonia trasmette alla Commissione una relazione sull'attuazione graduale della direttiva e sul rispetto dei suddetti obiettivi intermedi.

C. QUALITÀ DELL'ACQUA

1. 31982 L 0176: Direttiva 82/176/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1982, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini (GU L 81 del 27.3.1982, pag. 29), modificata da ultimo da:

- 31991 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23.12.1991 (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48);

31983 L 0513: Direttiva 83/513/CEE del Consiglio, del 26 settembre 1983, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio (GU L 291 del 24.10.1983, pag. 1), modificata da ultimo da:

- 31991 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23.12.1991 (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48);

31984 L 0156: Direttiva 84/156/CEE del Consiglio, dell'8 marzo 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini (GU L 74 del 17.3.1984, pag. 49), modificata da ultimo da:

- 31991 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23.12.1991 (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48);

31986 L 0280: Direttiva 86/280/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 16), modificata da ultimo da:

- 31991 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23.12.1991 (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

In deroga all'articolo 3 e all'allegato I della direttiva 82/176/CEE, all'articolo 3 e all'allegato I della direttiva 83/513/CEE, all'articolo 3 e all'allegato I della direttiva 84/156/CEE, all'articolo 3 e all'allegato II della direttiva 86/280/CEE, i valori limite degli scarichi nell'ambiente idrico ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità ¹ non si applicano in Polonia fino al 31 dicembre 2007. I valori limite fissati nell'allegato II della direttiva 86/280/CEE modificata, relativi a DDT, aldrin, dieldrin, endrin e isodrin si applicano dalla data di adesione.

¹ GU L 129 del 18.5.1976, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/60/CE (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

2. 31991 L 0271: Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40), modificata da:

- 31998 L 0015: Direttiva 98/15/CE della Commissione, del 27.2.1998 (GU L 67 del 7.3.1998, pag. 29).
- a) In deroga agli articoli 3, 4, all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 7 della direttiva 91/271/CEE, i requisiti per le reti fognarie e il trattamento delle acque reflue urbane non si applicano in Polonia fino al 31 dicembre 2015, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
 - entro il 31 dicembre 2005, conformità alla direttiva per 674 agglomerati, che rappresentano il 69% del carico biodegradabile complessivo;
 - entro il 31 dicembre 2010, conformità alla direttiva per 1069 agglomerati, che rappresentano l'86% del carico biodegradabile complessivo;
 - entro il 31 dicembre 2013, conformità alla direttiva per 1165 agglomerati, che rappresentano il 91 % del carico biodegradabile complessivo.

- b)** In deroga all'articolo 13 della direttiva 91/271/CEE, i requisiti relativi alle acque reflue industriali biodegradabili non si applicano in Polonia fino al 31 dicembre 2010, conformemente alla seguente tabella:

N. S e t t o r e	Denominazione del settore	Stime del carico organico inquinante misurato, p. es., in acque reflue rilasciate a impianti di trattamento delle acque reflue	
		Totale:	Comprese quelle rilasciate da impianti di trattamento di acque reflue almeno biologici o aventi un trattamento di effetto equivalente
1	Trasformazione del latte	801,200	600, 000
2 4	Trasformazione di prodotti ortofrutticoli, comprese le patate	500,000	450, 000
3 6 7 10	Produzione di bevande, compresa la birra: Produzione e imbottigliamento di bibite analcoliche Birrifici Produzione di alcole e di bevande alcoliche Malterie	183,300	144,000
5	Industria della carne	230,160	108,240
11	Industria di trasformazione del pesce	0	0
Totale:		1,714,660	1,302,240

D. CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO INDUSTRIALE E GESTIONE DEI RISCHI

1. 31996 L 0061: Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26).
 - a) In deroga all'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 96/61/CE del Consiglio, i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti esistenti non si applicano in Polonia agli impianti sotto elencati, fino al 31 dicembre 2010, per quanto riguarda l'obbligo di gestire tali impianti nel rispetto di valori limite di emissione, parametri equivalenti o misure tecniche basati sulle migliori tecniche disponibili ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4. Per questi impianti dovranno essere rilasciate autorizzazioni pienamente coordinate entro il 30 ottobre 2007, contenenti calendari individualmente vincolanti per il raggiungimento della piena conformità. Queste autorizzazioni garantiscono il rispetto, entro il 30 ottobre 2007, dei principi generali su cui si basano gli obblighi fondamentali dei gestori stabiliti nell'articolo 3 della direttiva.

Industrie dell'energia, categoria 1.1 dell'allegato I della direttiva 96/61/CE: Impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 50 MW

1. Aspra-Sefako S.A., Sędziszów
2. Carbon Black Polska Sp. z o.o., Jasło
3. Ciepłownia "Bielsz owice", Ruda Śląska
4. Ciepłownia "Mikołaj", Ruda Śląska
5. Ciepłownia "Nowy Wirek", Ruda Śląska
6. Ciepłownia C II Spółdzielni Mieszkaniowej "Świt", Ełk
7. Ciepłownia Huty CEDLER S.A., Sosnowiec
8. Ciepłownia KAZIMIERZ (ZEC Katowice), Katowice
9. Ciepłownia NIWKA (ZEC w Katowicach), Katowice
10. COWiK Bartoszyce Sp. z o.o. - kotłownia rejonowa, Bartoszyce
11. Dolnośląski Zakład Termoenergetyczny S.A., Dzierżoniów
12. Elektrociepłownia Bydgoszcz I, Bydgoszcz
13. Elektrociepłownia GIGA Sp. z o.o., Świdnik
14. Elektrociepłownia Gorlice, Gorlice
15. Elektrociepłownia WSK Rzeszów, Rzeszów
16. Elektrociepłownia Zduńska Wola Sp. z o.o., Zduńska Wola
17. ENERGOPON Sp. z o.o., Poniatowa
18. Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej, Bydgoszcz
19. Kotłownia Miejska w Myszkowie, Myszków

20. Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o., Ostrowiec Świętokrzyski
21. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., Włocławek
22. Mifama S.A., Mikołów
23. MPEC Sp. z o.o., Leszno
24. MP GK Włodawa, Włodawa
25. MZEC Sp. z o.o., Chojnice
26. Nadwiślańska Spółka Energetyczna Sp. z o.o., Bieruń
27. PEC Sp. z o.o., Jarocin
28. Przedsiębiorstwo Energetyczne Megawat Sp. z o.o. Z-1 Dębieńsko, Czerwionka - Leszczyny
29. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej, Katowice
30. Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z o.o. Zakład Z-2 Knurów, Czerwionka - Leszczyny
31. Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z o.o. Zakład Z-3 Szczygłowice, Czerwionka - Leszczyny
32. Przedsiębiorstwo Energetyczne Systemy Ciepłownicze S.A., Częstochowa
33. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej "Legionowo" Sp. z o.o., Legionowo
34. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej, Hajnówka
35. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej, Oborniki
36. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Elku, Elk
37. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., Pułtusk
38. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Goleniowie Sp. z o.o., Goleniów

39. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ATEX Sp. z o.o., Zamość
40. RSW S.A. - Ciepłownia Ignacy, Rybnik
41. RSW S.A. - Ciepłownia Jankowice, Rybnik
42. RSW S.A. - Ciepłownia Rymer, Rybnik
43. RSW S.A. Elektrociepłownia Chwałowice, Rybnik
44. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zazamcze", Włocławek
45. VT ENERGO Sp. z o.o., Dobre Miasto
46. Zakład Energetyczny Częstochowa S.A., Częstochowa
47. Zakład Energetyczny w Sokołowie Podlaskim, Sokołów Podlaski
48. Zakład Energetyki Ciepłej, Wołomin
49. Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., Bolesławiec
50. Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., Nowy Dwór Mazowiecki
51. Zakład Gospodarki Ciepłowniczej Sp. z o.o., Tomaszów Mazowiecki
52. Zakład Produkcji Ciepła Żory, Żory
53. Zakłady Energetyki Ciepłej, Katowice
54. Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat w Jasle, Jasło
55. Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., Tczew

Gestione dei rifiuti, categoria 5.4 dell'allegato I della direttiva 96/61/CE: Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25 000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti

Lp.	Categoria ai sensi dell'allegato 1 della direttiva	Voivodato	Comune	Città
1	5.4	Dolnośląskie	Syców	Syców
2	5.4	Dolnośląskie	Żarów	Żarów
3	5.4	Dolnośląskie	Chojnów	Biała
4	5.4	Dolnośląskie	Mińsk	Mińsk
5	5.4	Dolnośląskie	Lwówek Śląski	Płóczki Dolne
6	5.4	Dolnośląskie	Wiązów	St. Wiązów
7	5.4	Dolnośląskie	Osiecznica	Świątoszów
8	5.4	Dolnośląskie	Lądek - Zdrój	Lądek - Zdrój
9	5.4	Dolnośląskie	Bystrzyca Kłodzka	Bystrzyca Kłodzka
10	5.4	Dolnośląskie	Ziębice	Ziębice
11	5.4	Dolnośląskie	Strzelin	Wąwolnica
12	5.4	Kujawsko-Pomorskie	Golub - Dobrzyń	Białkowo
13	5.4	Kujawsko-Pomorskie	Sępólno Krajeńskie	Włociborek
14	5.4	Kujawsko-Pomorskie	Chełmno	Osnowo
15	5.4	Kujawsko-Pomorskie	Tuchola	Bładowo
16	5.4	Kujawsko-Pomorskie	Pielgrzymka	Pielgrzymka
17	5.4	Lubelskie	Parczew	Królewski Dwór
18	5.4	Lubelskie	Terespol	Lebiedziew
19	5.4	Lubelskie	Ryki	Ryki
20	5.4	Lubelskie	Kurów	Szumów

21	5.4	Lubelskie	Włodawa	Włodawa
22	5.4	Lubelskie	Hrubieszów	Hrubieszów
23	5.4	Lubelskie	Krasnystaw	Wincentów
24	5.4	Lubuskie	Słubice	Kunowice
25	5.4	Lubuskie	Lubsko	Lubsko
26	5.4	Lubuskie	Żary	Sieniawa Żarska
27	5.4	Lubuskie	Kozuchów	Stypułów
28	5.4	Lubuskie	Iłowa	Czyżówek
29	5.4	Lubuskie	Nowogród Bobrzański	Kłępin
30	5.4	Łódzkie	Rawa Mazowiecka	Pukinin
31	5.4	Łódzkie	Działoszyn	Działoszyn
32	5.4	Małopolskie	Słpnice	Słpnice Szlacheckie
33	5.4	Małopolskie	Proszowice	Żębocin
34	5.4	Mazowieckie	Tuszczy	Wólka Kozłowska
35	5.4	Mazowieckie	Mszczonów	Marków Świnice
36	5.4	Mazowieckie	Białobrzegi	Sucha
37	5.4	Mazowieckie	Radziejowice	Krzyżówka
38	5.4	Mazowieckie	Teresin	Topolowa
39	5.4	Mazowieckie	Płońsk	Dalanówek
40	5.4	Mazowieckie	Żuromin	Budnice
41	5.4	Opolskie	Namysłów	Ziemielowice
42	5.4	Opolskie	Kietrz	Dzierzysław
43	5.4	Opolskie	Lubniany	Kępa
44	5.4	Opolskie	Zawadzkie	Kielcza
45	5.4	Opolskie	Głogówek	Nowe Kotkowice - Rozłochów
46	5.4	Opolskie	Komprachcice	Domecko
47	5.4	Opolskie	Paczków	Ujeździec

48	5.4	Opolskie	Olesno	Świercze
49	5.4	Opolskie	Leśnica	Leśnica
50	5.4	Podlaskie	Mońki	Świerzbienie
51	5.4	Podlaskie	Wysokie Mazowieckie	Wysokie Mazowieckie
52	5.4	Podlaskie	Suwałki	Sobolewo
53	5.4	Podlaskie	Zambrów	Czerwony Bór
54	5.4	Podlaskie	Sejny	Konstatynówka
55	5.4	Pomorskie	Bytów	Sierzno
56	5.4	Pomorskie	Czarne	Nadziejewo
57	5.4	Pomorskie	Miastko	Gatka
58	5.4	Pomorskie	Człuchów	Kielpin
59	5.4	Pomorskie	Pelplin	Ropuchy
60	5.4	Pomorskie	Wicko	Lucin
61	5.4	Pomorskie	Sztum	Nowa Wieś
62	5.4	Śląskie	Wilkowice	Wilkowice
63	5.4	Śląskie	Krzyżanowice	Tworów
64	5.4	Świętokrzyskie	Małogoszcz	Mieronice
65	5.4	Świętokrzyskie	Ożarów	Julianów
66	5.4	Świętokrzyskie	Połaniec	Luszyca
67	5.4	Świętokrzyskie	Busko Zdrój	Dobrowoda
68	5.4	Świętokrzyskie	Włoszczowa	Włoszczowa "Kępny Ług"
69	5.4	Świętokrzyskie	Strawczyn	Promnik

70	5.4	Warmińsko-Mazurskie	Mikołajki	Zelwąg
71	5.4	Warmińsko-Mazurskie	Działdowo	Zakrzewo
72	5.4	Warmińsko-Mazurskie	Pasłęk	Pasłęk
73	5.4	Warmińsko-Mazurskie	Biskupiec	Adamowo
74	5.4	Warmińsko-Mazurskie	Reszel	Worplawki
75	5.4	Warmińsko-Mazurskie	Lidzbark Warmiński	
76	5.4	Warmińsko-Mazurskie	Ryn	Knis
77	5.4	Warmińsko-Mazurskie	Reszel	Pudwagi
78	5.4	Wielkopolskie	Grodzisk Wlkp.	Czarna Wieś
79	5.4	Wielkopolskie	Złotów	Międzybłocie
80	5.4	Wielkopolskie	Rogoźno	Studzieniec
81	5.4	Wielkopolskie	Trzcianka	Trzcianka
82	5.4	Wielkopolskie	Gostyń	Dalabuszki
83	5.4	Wielkopolskie	Opalenica	Jastrzębniki
84	5.4	Wielkopolskie	Ostrzeszów	Ostrzeszów
85	5.4	Wielkopolskie	Jutrosin	Jutrosin
86	5.4	Zachodniopomorskie	Sławno	Gwiazdowo
87	5.4	Zachodniopomorskie	Świdwin	Świdwinek 2
88	5.4	Zachodniopomorskie	Gryfice	Smolecin
89	5.4	Zachodniopomorskie	Dziwnów	Międzywodzie
90	5.4	Zachodniopomorskie	Drawsko Pomorskie	Mielenko Drawskie
91	5.4	Zachodniopomorskie	Marianowo	Marianowo

;

b) In deroga all'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 96/61/CE del Consiglio, i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti esistenti non si applicano in Polonia agli impianti sotto elencati, fino alla data indicata per ciascun impianto, per quanto riguarda l'obbligo di gestire tali impianti nel rispetto di valori limite di emissione, parametri equivalenti o misure tecniche basati sulle migliori tecniche disponibili ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4. Per questi impianti dovranno essere rilasciate autorizzazioni pienamente coordinate entro il 30 ottobre 2007, contenenti calendari individualmente vincolanti per il raggiungimento della piena conformità. Queste autorizzazioni garantiscono il rispetto, entro il 30 ottobre 2007, dei principi generali su cui si basano gli obblighi fondamentali dei gestori stabiliti nell'articolo 3 della direttiva.

- | | | |
|-----|---|---------------|
| 1. | Zakłady Chemiczne „Wizów S.A.”, Bolesławiec Śląski | by 30.6.2010 |
| 2. | "ENERGOTOR-TORUŃ S.A." | by 30.6.2010 |
| 3. | Zespół Elektrociepłowni „Bydgoszcz S.A. EC II" | by 31.12.2010 |
| 4. | Zespół Elektrociepłowni „Bydgoszcz S.A. EC I" | by 31.12.2010 |
| 5. | Zakłady Chemiczne "Nitro-Chem S.A.", Bydgoszcz | by 31.12.2010 |
| 6. | Zakłady Chemiczne "Organika-Zachem", Bydgoszcz | by 31.12.2010 |
| 7. | Inowrocławskie Zakłady Chemiczne „Soda Mątwy S.A." | by 31.12.2010 |
| 8. | Janikowskie Zakłady Sodowe "Janikosoda S.A." | by 31.12.2010 |
| 9. | Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Wysypisko Miejskie, Toruń | by 31.12.2009 |
| 10. | ELANA S.A., Toruń | by 30.6.2010 |

11. Spółka Pracownicza Rolmil Mieszewy "Rolmil Sp. z o.o., by 31.12.2010
Jabłonowo Pomorskie
12. Łęczyńska Energetyka Sp. z o.o. w Bogdanie, Puchaczów by 31.12.2010
13. MEGATEM EC Lublin by 31.12.2010
14. Spółdzielnia Pracy Chemików XENON Zakład w Rąbieniu by 31.12.2010
15. Tomaszowskie Zakłady Drobiarskie "ROLDROB" S.A., by 31.12.2010
Tomaszów Mazowiecki
16. Kutnowskie Zakłady Drobiarskie EXDROB S.A. w Kutnie by 30.10.2010
17. Huta im. T. Sendzimira S.A. w Krakowie – Piece koksownicze by 31.12.2010
18. Przedsiębiorstwo Materiałów Ogniotrwałych, Kraków by 31.12.2010
19. Cementownia Nowa Huta S.A., Kraków by 31.12.2010
20. Bolesław- Recycling w Bukownie by 31.12.2010
21. Elektrociepłownia Pruszków I (Elektrociepłownie Warszawskie by 31.12.2010
S.A.), Pruszków
22. Ciepłownia Wola (Elektrociepłownie Warszawskie S.A.), by 31.12.2010
Warszawa
23. URSUS - MEDIA Sp. z o.o., Warszawa by 31.12.2010
24. KERAMZYT Przedsiębiorstwo Kruszyw Lekkich Sp. z o.o., by 30.11.2010
Mszczonów
25. Metsa Tissue S.A. (former Warszawskie Zakłady Papiernicze w by 31.12.2009
Konstancinie Jeziornej), Konstancin Jeziorna
26. Reckitt Benckiser (Poland) S.A., Dwór Mazowiecki by 31.12.2010
27. Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A., Warszawa by 31.12.2010
28. Elektrownia Blachownia, Kędzierzyn Koźle by 31.12.2010

29. Południowe Zakłady Rafineryjne NAFTOPOL S.A. - Oddział w Kędzierzyn Koźle by 31.12.2009
30. Huta "Andrzej", Zawadzkie by 31.12.2010
31. Huta Małapanew w Ozimku – presently: Małapanew Zakłady Odlewnicze Sp. z o.o. by 31.12.2010
32. Visteon Corporation - Visteon Poland S.A., Praszka by 31.12.2010
33. Zakłady Azotowe „Kędzierzyn” S.A., Kędzierzyn – Koźle by 31.12.2010
34. Petro Carbo Chem S.A. – divided into two companies: "Synteza" S.A., Zakład Kędzierzyn-Koźle by 30.6.2010
35. Zakład Utylizacyjny WĘGRY, Węgry by 31.12.2010
36. Opolskie Zakłady Drobiarskie Continental Grain Company S.A., Opole by 31.12.2009
37. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "Ferma-Pol" Sp. z o.o. w Zalesiu by 31.12.2010
38. Zakład Usług Technicznych FASTY Sp. z o.o., Białystok by 31.12.2010
39. Zakład Produkcji Pasz "KEMOS", Suwałki by 31.12.2010
40. Przedsiębiorstwo Transportowe NECKO Sp. z o.o., Augustów by 31.12.2010
41. Zakład Utylizacji Sp. z o.o., Gdańsk by 31.12.2010
42. POLDANOR S.A., Przechlewo by 31.12.2010
43. Elektrociepłownia ZABRZE, Zabrze by 31.12.2010
44. Elektrownia EC1, Bielsko – Biała by 31.12.2010
45. Elektrociepłownia SZOMBIERKI, Bytom by 31.12.2010
46. Huta CZĘSTOCHOWA by 31.12.2010
47. Kombinat Koksowniczy "Zabrze" – Koksownia Dębieńsko, Czerwionka - Leszczyny by 31.12.2009
48. KK ZABRZE S.A. Koksownia RADLIN, Radlin by 31.12.2009
49. KK ZABRZE S.A. Koksownia JADWIGA, Zabrze by 31.12.2009

50.	Huta Batory S. A., Chorzów	by 31.12.2010
51.	Huta JEDNOŚĆ, Siemianowice Śląskie	by 31.12.2010
52.	Zakłady Mechaniczne BYTOM, Bytom	by 31.12.2010
53.	Huta Łaziska S.A., Łaziska Górne	by 31.12.2010
54.	Kombinat Koksochemiczny ZABRZE S.A. – Zakład Destylacji Smoły, Zabrze	by 31.12.2010
55.	POLIFARB Cieszyn – Wrocław, Oddział Cieszyn	by 31.12.2009
56.	Zakłady Chemiczne ORGANIKA-AZOT S.A., Jaworzno	by 31.12.2010
57.	AGROB EKO, Zabrze	by 31.12.2010
58.	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Świętochłowice	by 31.12.2010
59.	INDYKPOL S.A., Olsztyn	by 31.12.2010
60.	Gospodarstwo Rolne Skarbu Państwa Raszewy, Żerków	by 31.12.2010
61.	Gospodarstwo Spółdzielcze AGROFIRMA, Wroniawy	by 31.12.2010
62.	Kombinat rolniczo przemysłowy „Manieczki” Sp. z o.o., Brodnica	by 31.12.2010
63.	Ośrodek Hodowli Zarodowej "Garzyń" Sp. z o.o., Krzemieniewo	by 31.12.2010
64.	AGRO-MEAT, Koszalin	by 31.12.2010
65.	Spółdzielnia AGROFIRMA Witkowo, Stargard Szczeciński	by 31.12.2010
66.	Instytut Zootechniki – ferma Kołbacz, Stare Czarnowo	by 31.12.2010

2. 32001 L 0080: Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1).

a) In deroga all'articolo 4, paragrafo 3 e alla parte A degli allegati III e IV della direttiva 2001/80/CE, i valori limite di emissione per l'anidride solforosa non si applicano in Polonia, al più tardi fino al 31 dicembre 2015, ai seguenti impianti:

1. EL. BEŁCHATÓW, 2 x BB-1150 caldaie di potenza
2. EL. TURÓW, 1 x OP 650 b caldaia di potenza – 2012, 1 x OP 650 b caldaia di potenza — 2013
3. EL. KOZIENICE, 5 x OP-650 caldaie di potenza
4. EL. DOLNA ODRA, 1 x OP-650 caldaia di potenza
5. EL. POMORZANY, 2 x Benson OP-206 caldaie di potenza, 1 x WP – 120 caldaia di potenza
6. EL. SZCZECIN, 2 x OP-130 caldaie di potenza
7. Elektrownia im. T. Kościuszki S.A. w Połańcu, 2 x EP-650 caldaie di potenza
8. Elektrownia Rybnik S.A., 3 x OP-650 caldaie di potenza
9. Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A., EL. OSTROŁĘKA “B”, 2 x OP-650 caldaie di potenza

10. Południowy Koncern Energetyczny S.A., Elektrownia „Łagisza”, 3 x OP-380k caldaie di potenza
11. Elektrownia "Skawina" S.A., 4 x OP-230 caldaie di potenza, 4 x OP-210 caldaie di potenza
12. Elektrownia „Stalowa Wola” S.A., 4 x OP-150 caldaie di potenza, 2 x OP-380k caldaie di potenza
13. Elektrociepłownie Warszawskie S.A., EC „Siekierki”, 2 x OP-230 caldaie di potenza, 1 x OP-380 caldaia di potenza, 3 x OP-430 caldaie di potenza, 1 x WP-200 caldaia di potenza, 3 x WP-120 caldaie di potenza
14. Elektrociepłownie Warszawskie S.A., EC ”Żerań”, 5 x OP 230 caldaie di potenza, 4 x WP 120 caldaie di potenza
15. Elektrociepłownia nr 2, Łódź, 1 x OP 130 caldaia di potenza, 1 x OP 130 caldaia di potenza - 2014, 1 x OP 140 caldaia di potenza
16. Elektrociepłownia nr 3, Łódź, 1 x OP 230 caldaia di potenza, 1 x OP 230 caldaia di potenza - 2014
17. Elektrociepłownia nr 4, Łódź, 4 x WP 120 caldaie di potenza
18. KOGENERACJA S.A., Wrocław, Elektrociepłownia Czechnica, 4 x OP 130 caldaie di potenza
19. KOGENERACJA S.A., Wrocław, Elektrociepłownia Wrocław, 2 x OP 430 caldaie di potenza, 1 x WP 70 caldaia di potenza, 1 x WP 120 caldaia di potenza
20. Elektrociepłownie Wybrzeże S.A., Elektrociepłownia Gdańska, 2 x OP 70C caldaie di potenza, 1 x OP 230 caldaia di potenza - 2012, 1 x OP 230 caldaia di potenza
21. Elektrociepłownie Wybrzeże S.A., Elektrociepłownia Gdyńska, 1 x WP 120 caldaia di potenza

22. Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A., Elektrociepłownia Bydgoszcz II, 2 x OP 230 caldaie di potenza
23. Elektrociepłownia Białystok S.A., 2 x OP 140 caldaie di potenza, 1 x OP 230 caldaia di potenza
24. Elektrociepłownia Zabrze S.A., 2 x WP 120 caldaie di potenza
25. Elektrociepłownia Będzin S.A., 2 x OP 140 caldaie di potenza
26. Elektrociepłownia Gorzów S.A., 2 x OP 140 caldaie di potenza
27. Elektrociepłownia Elbląg S.A., 3 x OP 130 caldaie di potenza, 1 x WP 120 caldaia di potenza
28. Elektrociepłownia Toruń S.A., 2 x WP 120 caldaie di potenza
29. EC Lublin Wrotków, 2 x WP 70 caldaie di potenza
30. Zakład Elektrociepłowni, Polskiego Koncernu Naftowego „Orlen” S.A., 1 x OO-220 caldaia di potenza, 3 x OO-320 caldaie di potenza, 4 x OO-420 caldaie di potenza
31. Energetyka Dwory Sp. z o.o., 1 x OP-140 caldaia di potenza - 2012
32. EC ANWIL S.A, Włocławek, 1 x OO-230 caldaia di potenza, 2 x OO-260 caldaie di potenza
33. Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A., Zakład Elektrociepłowni, Puławy, 2 x OP-215 caldaie di potenza
34. Huta im. T. Sendzimira S.A., 4 x TP-230 caldaie di potenza, 1 x OP-230 caldaia di potenza
35. EC Rafinerii Gdańskiej, 2 x OOP-160 caldaie di potenza
36. EC II Elana S.A., Toruń, 4 x OO-120 caldaie di potenza

Durante il suddetto periodo transitorio, le emissioni di anidride solforosa di tutti gli impianti di combustione di cui alla direttiva 2001/80/CE non devono superare i seguenti limiti:

- 2008: 454 000 tonnellate/anno
- 2010: 426 000 tonnellate/anno
- 2012: 358 000 tonnellate/anno

b) In deroga all'articolo 4, paragrafo 3 e alla parte A dell'allegato VI della direttiva 2001/80/CE, i valori limite di emissione per gli ossidi di azoto applicabili dal 1° gennaio 2016 per gli impianti aventi una potenza termica nominale superiore a 500 MWth non si applicano fino al 31 dicembre 2017 agli impianti seguenti:

1. Zespół Elektrowni PAK, EL. ADAMÓW, 3 x OP 380 b caldaie di potenza, 2 x OP 380 b caldaie di potenza
2. EL. KOZIENICE, 3 x OP-650 caldaie di potenza, 2 x AP-1650 caldaie di potenza
3. EL. DOLNA ODRA, 5 x OP-650 caldaie di potenza
4. Elektrownia im. T. Kościuszki S.A., Połaniec, 6 x EP-650 caldaie di potenza
5. Elektrownia Rybnik S.A., 5 x OP-650 caldaie di potenza
6. Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A, EL. OSTROŁĘKA „B”, 1 x OP-650 caldaia di potenza
7. Południowy Koncern Energetyczny S.A., Elektrownia Jaworzno III, 6 x OP-650 caldaie di potenza

8. Południowy Koncern Energetyczny S.A., Elektrownia Łaziska, 2 x OP-380 caldaie di potenza, 4 x OP-650 caldaie di potenza,
9. Południowy Koncern Energetyczny S.A., Elektrownia Łagisza, 2 x OP-380k caldaie di potenza
10. Elektrownia "Opole" S.A., 4 x BP-1150 caldaie di potenza
11. Elektrociepłownie Warszawskie S.A., EC „Siekierki”, 2 x OP-230 caldaie di potenza
12. Elektrociepłownie Warszawskie S.A., EC „Kawęczyn”, 1 x WP-120 caldaia di potenza, 2 x WP-200 caldaie di potenza
13. Elektrociepłownia nr 3, Łódź, 2 x OP 130 caldaie di potenza, 1 x OP 230 caldaia di potenza
14. Elektrociepłownia nr 4, Łódź, 2 x OP 230 caldaie di potenza
15. Elektrociepłownia "Kraków" S.A., 2 x BC-90 caldaie di potenza, 2 x BC-100 caldaie di potenza, 4 x WP 120 caldaie di potenza
16. Elektrociepłownie Wybrzeże S.A., Elektrociepłownia Gdyńska, 2 x OP 230 caldaie di potenza
17. Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A., Elektrociepłownia Bydgoszcz II, 2 x OP 230 caldaie di potenza
18. Zespół Elektrociepłowni Poznańskich S.A., EC II Poznań Karolin, 2 x OP 140 caldaie di potenza, 2 x OP 430 caldaie di potenza
19. EC Nowa Sp. z o.o., Dąbrowa Górnicza, 1 x OPG-230 caldaia di potenza, 4 x OPG-230 caldaie di potenza, 1 x OPG-430 caldaia di potenza

20. Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A., Zakład Elektrociepłowni, Puławy, 3 x OP-215 caldaie di potenza
21. INTERNATIONAL PAPER-KWIDZYN S.A., Wydział Energetyczny, 4 x OP-140 caldaie di potenza

Durante il suddetto periodo transitorio, le emissioni di ossidi di azoto di tutti gli impianti di combustione di cui alla direttiva 2001/80/CE non devono superare i seguenti limiti:

- 2008: 254 000 tonnellate/anno
- 2010: 251 000 tonnellate/anno
- 2012: 239 000 tonnellate/anno

c) In deroga all'articolo 4, paragrafo 3 e alla parte A dell'allegato VII della direttiva 2001/80/CE, i valori limite di emissione per le polveri non si applicano fino al 31 dicembre 2017 alle emissioni di polveri dei seguenti impianti municipali generatori di calore:

1. Ciepłownia Miejska Łomża, 3 x WR-25 caldaie ad acqua
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o., Ciepłownia „Zatorze”, Leszno, 3 x WR-25 caldaie ad acqua

3. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o., Chełm, 2 x WR-25 caldaie ad acqua, 1 x WR-10 caldaia ad acqua
4. Ciepłownia Miejska Sieradz, 2 x WR-25 caldaie ad acqua
5. LUBREM S.C., Centralna Ciepłownia w Dęblinie, 3 x WR-25 caldaie ad acqua
6. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o., Ciepłownia „Zachód”, Białystok, 3 x WR-25 caldaie ad acqua
7. Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., Karczew, 3 x WR-25 caldaie ad acqua
8. Ciepłownia C III Ełk, 3 x WR-25 caldaie ad acqua
9. Ciepłownia-Zasanie Przemyśl, 3 x WR-25 caldaie ad acqua
10. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o., Biała Podlaska, 2 x WR-25 caldaie ad acqua
11. Ciepłownia "Rejtan" Częstochowa, 3 x WR-25 caldaie ad acqua
12. Centralna Ciepłownia w Ciechanowie, PEC Sp. z o.o., Ciechanów, 3 x WR-25 caldaie ad acqua, 3 x OR-10 caldaie a vapore
13. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Legnicy S.A., 1 x WR-46 caldaia ad acqua, 2 x OR 32 caldaie a vapore
14. OPEC Grudziądz, 2 x WR-25 caldaie ad acqua, 3 x OR-32 caldaie a vapore
15. Ciepłownia Miejska Malbork, 2 x WR-10 caldaie ad acqua
16. ATEX Sp. z o.o Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zamość, 3 x WR-25 caldaie ad acqua
17. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Krosno, 2 x WR-10 caldaie ad acqua - 2015, 2 x WR - 10 caldaie ad acqua

18. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., Tarnowskie Góry, 2 x WR-25 caldaie ad acqua
19. Zakład Energetyki Ciepłej Tczew Sp. z o.o., 2 x WR - 25 caldaie ad acqua
20. Elektrociepłownia "Zduńska Wola" Sp. z o.o., 3 x OR-32 caldaie a vapore, 1 x WR-25 caldaia ad acqua
21. Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o., Kotłownia Zachód, Piła, 2 x WR-25 caldaie ad acqua
22. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej, Gniezno, 2 x WR-25 caldaie ad acqua, 1 x WLM-5 caldaia ad acqua - 2015
23. Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o., 2 x WR-25 caldaie ad acqua
24. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „Legionowo” Sp. z o.o., 3 x WR-25 caldaie ad acqua
25. Kalisz -Piwonice S.A., 3 x WR25 caldaie ad acqua, 1 x OSR-32 caldaia a vapore
26. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej, Ciepłownia Główna, Suwałki, 4 x WR-25 caldaie ad acqua
27. Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „RADPEC” S.A., 3 x WR-25 caldaie ad acqua
28. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Piotrków Trybunalski, 2 x WR-25 caldaie ad acqua
29. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ciepłownia Miejska, Pabianice, 4 x WR-25 caldaie ad acqua.

Inoltre, la quota percentuale degli impianti sopra elencati non deve superare i valori seguenti:

- emissioni di anidride solforosa:

2008: il 20% della potenza complessiva del settore nel 2001

2013: il 19% della potenza complessiva del settore nel 2001

- emissioni di ossidi di azoto:

2016: il 24% della potenza complessiva del settore nel 2001

- emissioni di polveri:

Durante tutto il periodo: il 2% della potenza complessiva del settore nel 2001.

- d) Entro il 1° gennaio 2008 e di nuovo entro il 1° gennaio 2012, la Polonia presenta alla Commissione un piano aggiornato, comprendente anche un piano di investimento, per il progressivo allineamento delle restanti centrali non conformi, che preveda fasi chiaramente definite per l'applicazione dell'acquis. Entrambi i piani devono garantire un'ulteriore riduzione delle emissioni al disotto dei suddetti obiettivi intermedi e sono intesi a raggiungere un livello di emissioni di anidride solforosa inferiore a 400 000 tonnellate nel 2010 e a 300 000 tonnellate nel 2012.

Se la Commissione, tenuto conto in particolare degli effetti sull'ambiente e dell'esigenza di ridurre le distorsioni di concorrenza nel mercato interno dovute al regime transitorio, ritiene che i suddetti piani non siano sufficienti a conseguire tali obiettivi, essa ne informa la Polonia. Entro i tre mesi successivi, la Polonia comunica le misure adottate per raggiungere tali obiettivi. Se successivamente la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, ritiene che le misure in questione non siano sufficienti per conseguire tali obiettivi, essa avvia la procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE.

E. SICUREZZA NUCLEARE E RADIOPROTEZIONE

31997 L 0043: Direttiva 97/43/Euratom del Consiglio, del 30 giugno 1997, riguardante la protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche e che abroga la direttiva 84/466/Euratom (GU L 180 del 9.7.1997, pag. 22).

In deroga all'articolo 8 della direttiva 97/43/CE, le disposizioni relative alle attrezzature radiologiche non si applicano in Polonia fino al 31 dicembre 2006. Le attrezzature in questione non sono messe in commercio negli altri Stati membri.